



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

(Provincia di RIMINI)

Settore Tecnico Ambientale (STA)

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO

al fine di individuare i soggetti da invitare a procedura negoziata da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi di **progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direzione lavori**, per la realizzazione della «NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “ROSSINI”» (servizi tecnici di importo compreso fra €. 40.000,00 ed €. 100.000,00 ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) - Codice Unico di Progetto (CUP): C95B18000000006.

Con il presente Avviso esplorativo il Comune di Misano Adriatico intende effettuare una indagine di mercato al fine di individuare i **n. 5 (CINQUE)** operatori economici da invitare alla procedura negoziata da espletare dal Comune di Misano Adriatico per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria relativi alla **progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direzione lavori**, per la realizzazione della «NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “ROSSINI”», ai sensi dell'[art. 36, comma 2, lett. b\)](#), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in poi anche definito, per brevità, “Codice”) e delle **Linee Guida n. 4** di ANAC recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” [in quanto l'importo dei servizi tecnici da porre a base di gara rientra nella fascia di importo compresa fra €. 40.000,00 ed €. 100.000,00 (al netto dei contributi previdenziali e assicurativi e dell'I.V.A. di legge) secondo quanto previsto dall'[art. 157, comma 2](#), del D.Lgs. n. 50/2016]; nel presente Avviso si tiene altresì conto delle ulteriori indicazioni applicative fornite da ANAC in relazione alle procedure di affidamento dei contratti attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria rilevabili dal “**Bando-tipo n. 3**” di ANAC recante “*Disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*” approvato dal Consiglio ANAC con delibera n. 723 del 31/07/2018.

Il presente Avviso è, pertanto, finalizzato esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato ed i potenziali operatori economici interessati al successivo affidamento dei servizi tecnici in oggetto e a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici qualificati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, in quanto trattasi semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata

Gli operatori economici interessati all'espletamento dei servizi e che siano in possesso delle qualifiche e dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge secondo quanto indicato nel presente Avviso (si veda il successivo punto **10.**) potranno presentare la propria **manifestazione di interesse** per la partecipazione alla successiva procedura negoziata da espletare fra i **n. 5 (CINQUE)** soggetti individuati da questo Ente appaltante secondo le modalità indicate nel presente Avviso, i quali saranno invitati alla successiva gara informale e nella quale ogni concorrente dovrà presentare la propria migliore offerta tecnica ed economica,

trattandosi di gara con criterio di aggiudicazione secondo “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La presentazione della manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase del confronto competitivo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente **Avviso esplorativo di indagine di mercato** il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale (STA) del Comune di Misano Adriatico:

RENDE NOTO

che intende procedere all’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria in oggetto mediante **procedura negoziata** da espletare dal Comune di Misano Adriatico (in qualità di Stazione appaltante competente) ai sensi del combinato disposto dell’[art. 157, comma 2](#) e dell’[art. 36, commi 1 e 2](#), del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e di rotazione degli affidamenti e degli inviti a gara, per la quale si forniscono i seguenti dati ed elementi necessari e sufficienti agli operatori economici presenti sul mercato per valutare se presentare la propria candidatura all’ottenimento del successivo invito a gara informale:

1. STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Misano Adriatico (RN), Via Repubblica n. 140 - 47843 Misano Adriatico (RN) - tel. centralino 0541/618411 - telefax 0541/613774 - Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.misanoadriatico@legalmail.it - e-mail generale: info@comune.misano-adriatico.rn.it - sito internet: <http://www.misano.org> (profilo di committente - sezione “[Amministrazione Trasparente](#)” D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.) - Servizio comunale interessato all’appalto: Settore Tecnico Ambientale (STA) - Responsabile del Settore STA: Geom. Alberto Gerini (tel. 0541/618456 - mail: gerini@comune.misano-adriatico.rn.it).

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016: Geom. Alberto Gerini, Responsabile del Settore STA del Comune di Misano Adriatico, tel. diretto 0541/618456, posta elettronica personale (e-mail): gerini@comune.misano-adriatico.rn.it - PEC Comune di Misano Adriatico: comune.misanoadriatico@legalmail.it.

3. RISERVE SUL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO:

Il Comune di Misano Adriatico si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura negoziata relativa al presente Avviso esplorativo di indagine di mercato anche per modifiche legislative sopravvenute e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei servizi in oggetto per sopraggiunto impedimento o per propria autonoma scelta non sindacabile dagli operatori economici che avranno presentato la propria candidatura sulla base delle indicazioni fornite con il presente avviso.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DEI SERVIZI DA ESPLETARE:

Comune di Misano Adriatico, in località capoluogo, Via Rossini (in zona centrale di Misano Adriatico, a monte della ferrovia FF.SS.).

5. SERVIZI TECNICI OGGETTO DI AFFIDAMENTO:

L’appalto riguarda l’affidamento dell’incarico professionale per l’espletamento dei SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA riguardanti la **progettazione definitiva ed esecutiva** della «*NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “ROSSINI”*» da redigere ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e delle norme ancora vigenti del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii., il **coordinamento della sicurezza** in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii., la **direzione dei lavori** (DL) che include la misura e la contabilità

dei lavori appaltati, nonché il **collaudo in corso d'opera** dei lavori eseguiti dall'appaltatore [collaudo da effettuare dal DL incaricato mediante il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)].

I servizi di **direzione lavori** (DL) dovranno essere svolti nel rispetto del Decreto M.I.T. 07/03/2018, n.49 recante *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*; i servizi tecnici da espletare nella fase di esecuzione dei lavori progettati dal soggetto affidatario (servizi di DL, CSE e collaudo) dovranno essere svolti dopo che sarà stato individuato dalla stazione appaltante, mediante altra procedura di gara, il soggetto “appaltatore” dei lavori in parola.

Nell'affidamento sono inclusi i servizi tecnici di progettazione da svolgere da professionista abilitato necessari per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (**CPI**) o, se ammesso, l'atto autorizzativo omologo al CPI ai sensi delle norme vigenti in materia ed i servizi tecnici relativi all'esecuzione degli impianti e delle parti edilizie **antincendio** nel rispetto della normativa vigente.

L'appalto non è suddiviso in lotti funzionali e prestazionali, in quanto i servizi da svolgere concernono una prestazione unica ed omogenea legata alla progettazione, realizzazione e collaudo della «NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “ROSSINI”».

6. DURATA DEL CONTRATTO:

Il contratto avrà una durata pari a quella prevista per la redazione e l'approvazione degli elaborati di progetto definitivo ed esecutivo nonché dei relativi lavori da appaltare, realizzare e collaudare, a decorrere dalla data di avvio di esecuzione dell'Incarico.

6.1 Tempo utile per la presentazione degli elaborati progettuali

Il termine di tempo utile massimo prescritto per l'espletamento delle prestazioni della fase di progettazione definitiva ed esecutiva da realizzare in un unico livello (comprensivo di sopralluoghi, rilievi e redazione in unico livello degli elaborati di progetto definitivo/esecutivo e di quant'altro necessario per la redazione e la consegna agli atti della Stazione appaltante committente di detti elaborati) è fissato in **n. 45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi, decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della stipula del contratto stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice [è prevista, cioè, la consegna dei servizi **sotto le riserve di legge**, in quanto ricorrono le condizioni indicate in detto comma 8 trattandosi di appalto di servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva e di direzione lavori di un'opera pubblica finanziata, in parte (per €. 300.000,00 su una spesa complessiva di €.600.000,00 prevista nel progetto di fattibilità tecnico-economica approvato) mediante un finanziamento regionale destinato all'impiantistica sportiva che prevede tempi ristretti per l'appalto dei relativi lavori (la restante parte per un importo di €. 300.000,00 è finanziata mediante mezzi di bilancio comunale reperiti con la vendita di immobili comunali facenti parte del patrimonio disponibile).

Si precisa che il **termine di tempo utile** indicato nel precedente paragrafo costituisce anche un elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (essendo un termine temporale sul quale il concorrente può offrire una riduzione percentuale, entro la misura massima del 20%) così come indicato nella **Tabella D** riportata nel successivo punto **15.2**, alla quale corrisponderà l'attribuzione da parte della Commissione giudicatrice del relativo punteggio.

Pertanto, il **termine di tempo utile** previsto per la presentazione degli elaborati di progetto definitivo ed esecutivo (in unico livello) sarà determinato sulla base della **riduzione percentuale** offerta dal concorrente Affidatario con la propria offerta (la quale non potrà superare la misura massima del 20% del termine di tempo indicato nel precedente primo paragrafo).

Il termine di tempo di cui al precedente 3° paragrafo non decorre nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati necessari per la redazione della progettazione e, pertanto, resta sospeso dalla data di consegna degli elaborati necessari all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ad altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprende a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento.

La sospensione del termine non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

- a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili all'Affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Affidatario;
- b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte dell'Affidatario, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Affidatario, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 - autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 - deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
 - acquisibili con unica procedura congiunta;
- c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;
- d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii..

6.2 Tempo utile per l'ultimazione dei servizi nella fase di esecuzione dei relativi lavori e per la loro rendicontazione

Il tempo utile per lo svolgimento dei servizi tecnici relativi alla fase di esecuzione e collaudo dei lavori in parola è il seguente:

- a) servizi di Direzione dei Lavori (DL) e servizi del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE): dalla data di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'intera durata dei lavori;
- b) servizi di Verifica e Collaudo tecnico-amministrativo: l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) di cui all'art. 102, comma 2, del Codice (che sostituisce il Collaudo provvisorio) deve avvenire entro il termine massimo di n. 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle lavorazioni previste in contratto e, comunque, in tempo utile per la rendicontazione dei lavori alla Regione Emilia-Romagna in relazione al finanziamento concesso;
- c) servizi di Collaudo statico: il collaudo statico delle opere realizzate deve essere prodotto entro il termine massimo prescritto dalla normativa nazionale e regionale in materia di edilizia antisismica e di strutture intelaiate in legno, c.a. e muratura e, comunque, in tempo utile per la rendicontazione dei lavori alla Regione Emilia-Romagna in relazione al finanziamento concesso;
- d) servizi relativi alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio (ai sensi del D.P.R. 01/08/2011, n. 151) e del successivo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte del competente Comando VV.F. o, se ammesso, l'atto autorizzativo omologo al CPI ai sensi delle norme vigenti in materia: la SCIA ai fini della sicurezza antincendio prevista dal D.P.R. 01/08/2011, n. 151 andrà presentata nel più breve tempo possibile e, comunque, prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività e in tempo utile per la rendicontazione dei lavori alla Regione Emilia-Romagna in relazione al finanziamento concesso.

7. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA (opzione da considerare nel valore complessivo del prezzo di appalto):

Il contratto dei servizi tecnici in oggetto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nella fase di redazione degli elaborati progettuali (progetto definitivo ed esecutivo in unico livello), qualora in fase di analisi di ogni minimo dettaglio quantitativo e di costo, tale procedura potrebbe modificare gli importi dei lavori ad oggi ipotizzati, nonché qualora in fase di esecuzione dei lavori oggetto di progettazione possono presentarsi situazioni impreviste ed imprevedibili per le quali necessitino variazioni/varianti al progetto approvato ed appaltato, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione dei servizi si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni tecniche fino a concorrenza

del quinto dell'importo del contratto (1/5 dell'importo netto contrattuale), il R.U.P. può imporre al contraente l'esecuzione dei servizi alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le modifiche non dovranno alterare la natura generale del contratto e, in tal caso, il contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DEI SERVIZI TECNICI:

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, l'importo calcolato del corrispettivo dei servizi tecnici da affidare (da assoggettare a ribasso in sede di successiva gara informale), ammonta ad €. **99.601,35** al netto dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dell'I.V.A. nella misura di legge (al momento, nell'aliquota del 22%), secondo quanto di seguito più dettagliatamente specificato.

Nella successiva **Tabella n. 1)** si riportano i servizi tecnici oggetto di affidamento con i loro importi che saranno posti a base di gara (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge e dell'I.V.A. nella misura vigente) da assoggettare a ribasso ed i codici CPV europei a loro attribuiti, l'indicazione della **“prestazione principale”** e delle **“prestazioni secondarie”** da espletare dal contraente per le finalità previste dall'art. 48, commi 2 e 5 e dall'art. 83, comma 8, del Codice e, quindi, tipologie di prestazioni da svolgere, rispettivamente, dal capogruppo mandatario (o dal capofila) con quota maggioritaria e dalle mandanti (o dagli operatori non capofila) con quota minoritaria di un concorrente di tipo plurimo di tipo verticale [raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche definita, per brevità: “aggregazione di rete” o “rete” di operatori/di professionisti) e GEIE ai sensi dell'art. 48 del Codice].

In particolare, l'importo da porre a base di gara e le diverse tipologie di prestazioni “principali” e “secondarie” indicate nella successiva **Tabella n. 1)** sono state individuate tenendo conto delle “categorie di opere” e delle “ID Opere” di cui all'art. 7, comma 2 e alla Tabella Z-1 delle *“Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni”* del **D.M. 17/06/2016** recante *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”* approvato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (pubblicato nella GURI, Serie Generale, n.174 del 27/07/2016) ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice [si sottolinea che le “prestazioni principali” di seguito indicate relative alla categoria **EDILIZIA** (ID Opere **E.12**) devono essere necessariamente assunte dal capogruppo mandatario del concorrente di tipo plurimo di tipo verticale].

Tabella n. 1) – Oggetto dell'appalto, codici CPV e importi da porre a base di gara dei servizi tecnici da affidare (distinti per prestazioni “principali” e “secondarie” in funzione delle “Categorie di opere” e delle “ID Opere” di cui al D.M. 17/06/2016).

Categorie d'opera (ID Opere) Tavola Z-1 D.M. 17.6.2016	Descrizione delle prestazioni per tipologia di categoria d'opera (indicazione della prestazione principale e delle prestazioni secondarie art. 48, commi 2 e 5, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50)	CPV	Importo dei servizi distinto per categoria d'opera (incluse le spese forfetarie ed esclusi oneri previdenz. ed assist. ed I.V.A.)
EDILIZIA (E.12)	Servizi di progettazione delle <u>opere architettoniche ed edilizie</u> (progetto definitivo ed esecutivo) e relativi servizi da svolgere nella fase di esecuzione dei lavori (coordinatore sicurezza CSE - Direzione dei Lavori DL - verifiche e collaudi) - <u>Prestazione PRINCIPALE</u>	71220000-6 71541000-2	(onorario + spese 25%) € 39.714,94
STRUTTURE (S.03)	Servizi di progettazione delle <u>opere strutturali in cemento armato</u> (progetto definitivo ed esecutivo) e relativi servizi da svolgere nella fase di esecuzione dei lavori (coordinatore sicurezza CSE - Direzione dei Lavori DL - verifiche e collaudi) - <u>Prestazione SECONDARIA</u>	71327000-6 71541000-2	(onorario + spese 25%) € 11.704,74

STRUTTURE (S.04)	Servizi di progettazione delle <u>opere strutturali in legno</u> da realizzare in zona sismica (progetto definitivo ed esecutivo) e relativi servizi da svolgere nella fase di esecuzione dei lavori (coordinatore sicurezza CSE - Direzione dei Lavori DL - verifiche e collaudi) - <u>Prestazione SECONDARIA</u>	71327000-6 71541000-2	(onorario + spese 25%) € 22.172,43
IMPIANTI (IA.01)	Servizi di progettazione degli <u>impianti meccanici a fluido</u> : acqua sanitaria, scarichi e fognature, reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi, impianti e reti antincendio (progetto definitivo ed esecutivo) e relativi servizi da svolgere nella fase di esecuzione dei lavori (coordinatore sicurezza CSE - Direzione dei Lavori DL - verifiche e collaudi) - <u>Prestazione SECONDARIA</u>	71321200-6 71541000-2	(onorario + spese 25%) € 8.114,48
IMPIANTI (IA.02)	Servizi di progettazione degli <u>impianti meccanici a fluido</u> : riscaldamento e raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria e impianti meccanici di distribuzione fluidi (progetto definitivo ed esecutivo) e relativi servizi da svolgere nella fase di esecuzione dei lavori (coordinatore sicurezza CSE - Direzione dei Lavori DL - verifiche e collaudi) - <u>Prestazione SECONDARIA</u>	71321200-6 71541000-2	(onorario + spese 25%) € 7.280,00
IMPIANTI (IA.03)	Servizi di progettazione degli <u>impianti elettrici e speciali</u> a servizio delle costruzioni: impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi (progetto definitivo ed esecutivo) e relativi servizi da svolgere nella fase di esecuzione dei lavori (coordinatore sicurezza CSE - Direzione dei Lavori DL - verifiche e collaudi) - <u>Prestazione SECONDARIA</u>	71321000-4 71541000-2	(onorario + spese 25%) € 10.614,76
Importo complessivo dei servizi di architettura e di ingegneria posti a base di gara (incluse spese forfetarie al 25% ed esclusi oneri previdenziali e assistenziali ed I.V.A.)			€ 99.601,35

Nella successiva **Tabella n. 1-A)** si riportano i servizi tecnici oggetto di affidamento con i loro importi che saranno posti a base di gara (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge e dell'I.V.A. nella misura vigente) da assoggettare a ribasso, l'indicazione delle **incidenze percentuali** delle lavorazioni da eseguire distinte per "categorie di opere" ed "ID Opere" di cui all'art. 7, comma 2 e alla Tabella Z-1 del **D.M. 17/06/2016** rispetto all'importo totale dei lavori da eseguire, nonché l'indicazione delle **incidenze percentuali** dei relativi servizi tecnici da espletare rispetto all'importo totale dei servizi di architettura e di ingegneria da porre a base di gara.

Tabella n. 1-A) – Tabella riassuntiva degli importi dei servizi tecnici posti a base di gara distinti per "Categoria di opere" e per "ID Opere" di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17.06.2016 - Incidenza % delle ID Opere e delle diverse prestazioni sull'importo totale dei servizi da affidare - Importi dei servizi secondo le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Categoria d'opera Tavola Z-1 D.M. 17.6.2016	ID Opere (classe e categoria L. n.143/49)	Importo stimato dei lavori (al netto dell'IVA) (€)	Incidenza % lavori di categoria sull'importo totale dei lavori	Servizi previsti nell'ambito della categoria d'opera ed ID Opere	Corrispettivo calcolato con il D.M. 17.6.2016 (€)	Incidenza % dei servizi di categoria sul totale del corrispettivo
EDILIZIA	E.12 (I/d)	262.244,90	52,45 %	PD-PE-CSP-DL-CSE	39.714,94	39,87 %
prestazione PRINCIPALE						
STRUTTURE	S.03 (I/g)	40.816,33	8,16 %	PD-PE-CSP-DL-CSE	11.704,74	11,75 %
prestazione SECONDARIA						

STRUTTURE	S.04 (IX/b)	102.040,82	20,41 %	PD-PE-CSP-DL-CSE	22.172,43	22,26 %
prestazione SECONDARIA						
IMPIANTI	IA.01 (III/a)	40.816,33	8,16 %	PD-PE-CSP-DL-CSE	8.114,48	8,15 %
prestazione SECONDARIA						
IMPIANTI	IA.02 (III/b)	25.510,20	5,10 %	PD-PE-CSP-DL-CSE	7.280,00	7,31 %
prestazione SECONDARIA						
IMPIANTI	IA.03 (III/c)	28.571,42	5,72 %	PD-PE-CSP-DL-CSE	10.614,76	10,66 %
prestazione SECONDARIA						
Totali		500.000,00	100,00 %		99.601,35	100,00 %

Simboli dei servizi tecnici da espletare dal contraente, indicati nella precedente Tabella n. 1-A):

PD: Progettazione definitiva (art. 23, comma 7, del Codice).

PE: Progettazione esecutiva (art. 23, comma 8, del Codice).

CSP: Progettazione della sicurezza di cantiere [redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento PSC: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): art. 89, c. 1, lett. e) e art. 100 D.Lgs.81/2008].

DL: Direzione dei lavori, misura e contabilità lavori (D.M. M.I.T. 07/03/2018, n. 49).

CSE: Gestione della sicurezza di cantiere durante l'esecuzione dei lavori [coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE): art. 89, c. 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008].

L'importo totale dei servizi di architettura e di ingegneria **posto a base di gara** di €. **99.601,35** indicato nelle precedenti **Tabelle n. 1) e n. 1-A)** è al netto degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti secondo le norme vigenti applicabili ai diversi ordini professionali e dell'I.V.A. nella misura al momento vigente del 22%.

L'importo dei servizi tecnici **posto a base di gara** di €. **99.601,35** è stato determinato applicando i parametri e le modalità di calcolo di cui al **Decreto del Ministro della giustizia 17/06/2016**, recante: "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17/06/2016).

Le **prestazioni principali** dei servizi tecnici in affidamento di cui all'art. 48, comma 2, del Codice, indicate nelle precedenti **Tabelle n. 1) e n. 1-A)**, sono quelle relative ai servizi tecnici attinenti sia alla fase di progettazione che alla fase di esecuzione delle opere architettoniche ed edilizie rientranti nella categoria d'opera "**EDILIZIA**" [ID Opera **E.12** e classe e categoria **I/d** di cui alla Legge n. 143/1949], per un importo **posto a base di gara** di €. **40.232,14** (al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A. nella misura vigente), di cui €. **13.471,39** per la fase di progettazione ed €. **26.760,75** per la fase di esecuzione e collaudo dei lavori da realizzare.

Tali **prestazioni principali** (servizi di progettazione e di esecuzione delle opere architettoniche ed edilizie), quindi, saranno quelle che in sede di gara si dovrà necessariamente assumere il **capogruppo mandatario / capofila** di un concorrente plurimo di tipo verticale (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di rete e GEIE ai sensi dell'art. 48 del Codice) con quota di qualifica maggioritaria nell'ambito del concorrente plurimo stesso e che, in caso di aggiudicazione del contratto, dovrà poi eseguire.

Le **prestazioni secondarie**, invece, individuano quei servizi tecnici in affidamento di cui all'art. 48, commi 2 e 5, del Codice, anch'esse indicate nelle precedenti **Tabelle n. 1) e n. 1-A)**, che devono essere assunte in gara (ed eseguite in caso di aggiudicazione del contratto) dai mandanti (o dagli operatori non capofila) di un concorrente plurimo di tipo verticale e che si qualificano in gara con una quota minoritaria rispetto al mandatario/capofila o eventualmente in parte assunte anche dal **capogruppo mandatario / capofila** di un concorrente plurimo di tipo misto.

Non essendo esplicitato nelle precedenti **Tabelle n. 1) e n. 1-A)**, si precisa che **è escluso dall'obbligo** in capo al **mandatario/capofila** (è, cioè, una facoltà) di assumere nell'ambito del concorrente plurimo il ruolo di CSP e di CSE relativamente ai servizi della sicurezza di cantiere in fase di progettazione e in fase di

esecuzione, nonché di assumere nell'ambito del concorrente plurimo il ruolo di tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno art. 16 D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 e ss.mm.ii. - ex legge n. 818/1984 - (per i ruoli professionali da prevedere e da indicare già in sede di presentazione della manifestazione di interesse alla successiva gara e, quindi, nella richiesta di invito a successiva gara, si veda il successivo punto **10.2**), essendo infatti servizi tecnici (ruoli professionali) da assumere da uno o più tecnici facente/i parte del concorrente singolo o plurimo da indicare in detta richiesta di invito a successiva gara.

L'**importo complessivo dei lavori** ammonta ad **€. 500.000,00** (compreso l'importo degli oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso di **€. 10.000,00** ed esclusa l'I.V.A. al 10%), sulla base del quale è stato calcolato il suindicato importo dei servizi tecnici posto a base di gara di **€. 99.601,35**, il quale è stato desunto dal *progetto di fattibilità tecnica ed economica* redatto ed approvato dal Comune di Misano Adriatico ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del Codice per la realizzazione dei lavori pubblici della «Nuova palestra polivalente da realizzarsi presso il centro sportivo "Rossini"» e per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto del presente Avviso di indagine di mercato; detto importo è distinto nelle **classi e categorie** di intervento di cui alle vigenti **tabelle dei corrispettivi** da porre a base di gara commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice, specificate nella seguente **Tabella n. 2)**: il riferimento normativo di calcolo del corrispettivo dei servizi tecnici posto a base di gara è il **D.M. 17/06/2016** in precedenza indicato.

Tabella n. 2) - Importo lavori - Categorie e classi dei lavori, ID Opere e relative tariffe professionali
(rif.: Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016)

Tariffa vigente D.M. 17/06/2016 <i>Corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016</i>				Tariffa Legge n.143/49	Grado di complessità	Valore della categoria d'opera e della ID opera <i>(importo di progetto della categoria d'opera)</i>
<i>Categoria d'opera</i>	<i>Destinazione funzionale</i>	<i>ID Opere</i>	<i>Identificazione delle opere</i>	<i>Classe e Categoria</i>	«G»	«V» (euro)
Edilizia	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte	I/d	1,15	262.244,90
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	I/g	0,95	40.816,33
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative	IX/b	0,90	102.040,82

Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	III/a	0,75	40.816,33
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	0,85	25.510,20
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente	III/c	1,15	28.571,42
Importo complessivo stimato dei lavori da appaltare (oneri di sicurezza inclusi ed IVA esclusa):						500.000,00

L'ammontare complessivo del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi tecnici in appalto, da porre a base di gara, è pari all'importo di **€ 99.601,35** (al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A. nella misura vigente al 22%), il quale, come detto sopra, è stato calcolato applicando i criteri del sopra citato D.M. 17/06/2016; tale importo è articolato nei diversi sotto-importi riportati nella successiva **Tabella n. 3)**.

Tabella n. 3) - Corrispettivo professionale distinto per sotto fasi di espletamento dei servizi

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi + Spese e oneri accessori (euro)	di cui, per stima dei Costi del Personale (euro)
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA	6.622,69	3.431,72
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA	26.446,12	13.379,74
- ESECUZIONE DEI LAVORI (direzione lavori, misura e contabilità)	57.800,49	30.669,07
- VERIFICHE E COLLAUDI	8.732,05	4.679,08
<i>Ammontare complessivo del corrispettivo posto a base di gara:</i>	99.601,35	52.159,62

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che i **costi per la sicurezza** sono pari ad **€ 0,00 (zero)**, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 16, del Codice, i **“Costi del personale”** riportati nella precedente **Tabella n. 3)** stimati e relativi al suindicato ammontare complessivo del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi tecnici in appalto, ammontano all'importo di **€ 52.159,62** (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A. al 22%).

I servizi tecnici in appalto sono finanziati sull'intervento relativo all'opera pubblica denominata «Nuova palestra polivalente da realizzarsi presso il centro sportivo “Rossini”» per un importo complessivo stimato di progetto di **€ 600.000,00** (progetto di fattibilità tecnico-economica) al momento inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e nell'Elenco dei lavori pubblici 2019 nonché nel **Documento Unico di Programmazione 2020-2022** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 26/09/2019 ad oggetto **“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022”**, nel quale

è stata prevista la realizzazione nell'anno 2020 (il finanziamento è previsto per l'importo di €. 300.000,00 mediante ottenimento di un contributo regionale e per il restante importo di €. 300.000,00 mediante mezzi di bilancio comunali).

Il **Codice Unico di Progetto (CUP)** per l'investimento previsto è il seguente: **C95B18000000006** [Codice CUP ai fini del monitoraggio dell'investimento pubblico, reperito presso il portale CIPE per il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP)].

9. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI INVITO A SUCCESSIVA GARA (IN FORMA SINGOLA O PLURIMA):

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di indagine di mercato gli operatori economici che espletano i servizi di architettura e di ingegneria di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui all'art.12 della legge 22/05/2017, n. 81 (l'art. 12 è rubricato "*Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati*": vedi punto 5. "SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE" del **Bando-tipo n. 3 ANAC**), costituiti in **forma singola** o in forma **plurima/plurisoggettiva** [raggruppamento temporaneo di professionisti, consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 c.c., aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese rete di professionisti o rete mista ai sensi del sopracitato art. 12 della legge n. 81/2017) e GEIE Gruppi Europei di Interesse Economico: si veda anche il punto "**7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**" del **Bando-tipo n. 3 ANAC**], purché siano in possesso dei **requisiti soggettivi** indicati nel successivo punto **10.** necessari per ottenere l'ammissione alla procedura negoziata.

In particolare sono ammessi a partecipare alla procedura di indagine di mercato i seguenti soggetti (operatori economici):

- a) **liberi professionisti singoli od associati** [di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), del Codice] nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo [per "liberi professionisti associati" si intendono i liberi professionisti facenti parte di uno "**studio associato**" (definito anche "associazione di liberi professionisti": si veda la legge 23/11/1939, n. 1815 abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge 12/11/2011, n.183): studio associato che per poter ancora operare doveva già essere costituito alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 183/2011 (e, quindi, già costituito alla data del 1° gennaio 2012 per quanto previsto dall'art. 36 della citata legge n. 183/2011), secondo quanto ammesso dal combinato disposto dell'art. 10, commi 9, 10 e 11, di detta legge n.183/2011 e dal relativo "*Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico*" approvato con il Decreto del Ministro della giustizia 08/02/2013, n. 34; soggetto da intendere come concorrente singolo qualora il libero professionista dello "studio individuale" concorre da solo alla gara o qualora il professionista dello "studio associato" concorre da solo alla gara senza alcuno dei restanti professionisti facenti parte dello stesso "studio associato" - soggetto da intendere come concorrente plurimo/plurisoggettivo qualora il libero professionista dello "studio associato" concorre alla gara con uno o più dei restanti professionisti presenti nello stesso "studio associato" [si veda, a tal riguardo, il punto 5., 3° periodo, del Bando-tipo n. 3 ANAC, nel quale si dice: "*Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice*";];
- b) **società di professionisti (STP)** [di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), del Codice] da intendere come concorrente singolo (solo qualora la STP abbia una propria personalità giuridica ed un legale rappresentante idoneo a rappresentare tutti i professionisti facenti parte dell'organigramma della stessa STP) e qualora presenti offerta in forma singola senza raggrupparsi temporaneamente o consorziarsi ex art. 2602 c.c. o aggregarsi in rete con altri operatori economici;
- c) **società di ingegneria** [di cui all'art. 46, comma 1, lettera c), del Codice] da intendere come concorrente singolo qualora presenti offerta in forma singola senza raggrupparsi temporaneamente o consorziarsi ex art. 2602 c.c. o aggregarsi in rete con altri operatori economici;
- d) **prestatori di servizi di ingegneria e architettura** identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi [di cui all'art. 46,

comma 1, lettera d), del Codice] costituiti in forma singola o plurima (che concorre in gara con altri soggetti);

- e) **raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP)** e i **consorzi ordinari di professionisti** ex art. 2602 del codice civile, costituiti dai soggetti operatori economici di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco [concorrente plurimo/plurisoggettivo di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice, per i quali trovano applicazione le norme dell'art. 48 del Codice stesso]. Si rimanda anche a quanto indicato nel successivo punto **11.**;
- f) **consorzi stabili** di società di professionisti o di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche definiti “consorzi stabili di società”) - [di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice] da intendere come concorrente singolo qualora presenti offerta in forma singola senza raggrupparsi temporaneamente o consorziarsi ex art. 2602 c.c. o aggregarsi in rete con altri operatori economici ed i **GEIE** Gruppi Europei di Interesse Economico [di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), del Codice]. Si rimanda anche a quanto indicato nel successivo punto **12.**;
- g) **consorzi stabili professionali** ai sensi dell'art. 12 della legge 22/05/2017, n. 81, rubricato “*Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati*” da intendere come concorrente singolo qualora presenti offerta in forma singola senza raggrupparsi temporaneamente o consorziarsi ex art. 2602 c.c. o aggregarsi in rete con altri operatori economici. Si rimanda anche a quanto indicato nel successivo punto **12.**;
- h) **aggregazioni tra gli operatori economici** di cui ai precedenti punti a), b) c) e d) aderenti al **contratto di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi del sopracitato art. 12 della legge n.81/2017) da intendere quale concorrente plurimo/plurisoggettivo per le quali trovano applicazione le disposizioni dell'art. 48 del Codice stesso in materia di “*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*”, in quanto compatibili. Si rimanda anche a quanto indicato nel successivo punto **11.**.

È ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui alla precedente lett. e) [raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) e consorzi ordinari di professionisti ex art. 2602 c.c.], nonché dei GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico) e delle aggregazioni di rete di cui alle precedenti lett. f) ed h) - anche se non ancora formalmente costituiti prima della presentazione della manifestazione di interesse a successiva gara e prima della presentazione dell'offerta in sede di successiva gara ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice: in tal caso la richiesta di invito a successiva gara (manifestazione di interesse) deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione** dalla procedura di indagine di mercato, da tutti gli operatori economici che costituiranno, in caso di aggiudicazione del contratto, i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari o le aggregazioni di rete o i GEIE stessi e deve contenere una **dichiarazione di impegno** a firma di tutti i partecipanti al soggetto plurimo che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno **mandato collettivo speciale** con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta con qualifica di mandatario/capofila (capogruppo del RTP o capofila del consorzio ordinario, dell'aggregazione di rete e del GEIE) che necessariamente si deve qualificare in gara ed assumere le **prestazioni principali** indicate nel precedente punto **8.** a cui si rimanda in caso di concorrente plurimo di tipo verticale (trovando applicazione l'art. 48, comma 2, del Codice), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti con quota di partecipazione minoritaria.

Nota Bene:

Ai liberi professionisti costituiti in **forma associata** di cui alla precedente lettera a) [più professionisti facenti tutti parte dello stesso “**studio associato**” di cui all'abrogata legge n. 1815/1939 e che intendono concorrere in più di uno alla gara in oggetto] si applicano le disposizioni di cui agli **artt. 47 e 48** del Codice rubricati, rispettivamente “*Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare*” e “*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*” [si veda il punto **5.**, 3° periodo, del Bando-tipo n. 3 ANAC]: in sostanza, se due o più liberi professionisti dello stesso “studio associato” intendono concorrere alla gara, devono obbligatoriamente costituire fra loro ai sensi dell'art. 48 del Codice (o dichiarare di costituire fra loro dopo l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice) un “raggruppamento temporaneo” di professionisti o, in alternativa, un “consorzio ordinario ex art. 2602 c.c.” di

professionisti, dovendo, in tale eventualità, necessariamente e formalmente presentare un'offerta unitaria in forma plurima.

Si precisa che gli operatori economici in **forma plurima** come sopra specificato possono essere **già costituiti prima** della presentazione della istanza di partecipazione a successiva gara secondo quanto successivamente indicato nel presente Avviso (e, quindi, prima della presentazione della manifestazione di interesse) o anche **prima** della presentazione dell'offerta tecnico-economica di gara (nel caso gli operatori stessi risultino fra quelli invitati a successiva gara) ovvero, in alternativa, possono **costituirsi dopo** l'aggiudicazione del contratto ai sensi di quanto ammesso dall'**art. 48, comma 8**, del D.Lgs. n. 50/2016 (in quest'ultimo caso **è d'obbligo**, a pena di esclusione dalla presente procedura di indagine di mercato, che già in sede di presentazione della "richiesta di invito a successiva gara" secondo quanto di seguito precisato, vengano riportate le complete generalità di tutti gli operatori economici che parteciperanno al concorrente in forma plurima (raggruppamento, consorzio ordinario, rete di operatori o GEIE) incluse le prestazioni (i servizi tecnici) che ognuno di essi espletterà nell'ambito del concorrente plurisoggettivo.

È vietato al concorrente, ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1° periodo, del Codice, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di una aggregazione di rete o in più di un GEIE o in più di una delle altre restanti forme plurisoggettive ammesse dall'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 per i servizi di architettura e di ingegneria. In caso di inosservanza di tale divieto tutti i concorrenti plurisoggettivi a cui partecipa lo stesso soggetto saranno esclusi dalla gara e, inoltre, troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

È vietato al concorrente, ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1° periodo, del Codice, di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara anche in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti o in GEIE. In caso di inosservanza di tale divieto sia il concorrente singolo che il concorrente plurisoggettivo a cui partecipa lo stesso soggetto singolo saranno esclusi dalla gara e, inoltre, troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in **aggregazione di rete**, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata o raggruppata temporaneamente.

Le **aggregazioni di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10/02/2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria (capogruppo) / capofila, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10/02/2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria (capogruppo) / capofila, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10/02/2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013).

Per **tutte** le suindicate tipologie di **aggregazioni di rete**, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013).

Il ruolo di mandatario (capogruppo)/mandante di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un **consorzio stabile** ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se l'**aggregazione di rete** è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, l'**aggregazione di rete** è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16/03/1942, n. 267, l'operatore economico che si trova in **concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualifica di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento stesso non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice e del **Decreto MIT 02/12/2016, n. 263**, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi/Ordini previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta [e, quindi, nominativamente indicati anche in sede di presentazione della richiesta di invito a successiva gara (manifestazione di interesse)], con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali [le complete generalità ed il titolo professionale posseduto dall'offerente, singolo o plurisoggettivo, dovranno essere attestate con la documentazione da presentare per esprimere il proprio interesse alla successiva gara, secondo quanto indicato nel presente Avviso, nella quale occorrerà anche specificare le rispettive qualificazioni professionali possedute e la tipologia dei servizi in appalto che i singoli professionisti intendono espletare, unitamente agli estremi di attuale iscrizione nei relativi Albi/Ordini professionali, nonché le generalità, il titolo di studio posseduto e gli estremi di iscrizione al proprio Albo/Ordine professionale, della **persona fisica** (tecnico abilitato) incaricata dell'**integrazione tra le diverse prestazioni specialistiche** previste in contratto].

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto del presente Avviso non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di futuro affidamento di servizi tecnici mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che l'operatore economico invitato individualmente alla gara (in forma singola) e che **“singolarmente”** (da solo) già possiede in propria adeguata qualificazione per il “concorrente singolo” ai sensi di quanto indicato nel successivo punto **10.**, **ha facoltà** di presentare offerta **per sé** (in forma singola) oppure quale soggetto **mandatario (capogruppo)** di un **raggruppamento temporaneo (RTP)**. Pertanto, **non sarà ammessa** la presentazione dell'offerta di gara del suddetto operatore economico in qualità di soggetto mandante (con quota “dichiarata” minoritaria di partecipazione alla gara) nel RTP o nel consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o nell'aggregazione di rete o nel GEIE: in quest'ultimo caso, l'offerta pervenuta da tale raggruppamento o da tale concorrente plurimo sarà esclusa dalla gara.

Sulla base dei concetti sopra esposti, l'operatore economico qualificato alla successiva gara "in forma singola" ed interessato alla gara, dovrà valutare l'ammissibilità alla presentazione della richiesta di invito a successiva gara (da redigere, preferibilmente, secondo il "**Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara**" allegato al presente Avviso esplorativo di indagine di mercato) potendo anche indicare nell'istanza di invito a successiva gara di voler concorrere in forma singola ed essendo poi comunque libero di decidere se presentare, nella successiva gara informale, offerta in forma plurima (raggruppata temporaneamente o in consorzio ordinario o in rete di operatori): in quest'ultimo caso, però, è obbligatorio per colui che ha presentato la richiesta di invito a successiva gara, a pena di esclusione, assumere la qualifica di operatore **capogruppo mandatario** del futuro RTP o di operatore **capofila** del futuro concorrente plurimo in consorzio ordinario o in rete come già sopra indicato (per quanto disposto dal sopra richiamato art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di futuro concorrente plurisoggettivo [raggruppamento temporaneo (RTP) o di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di rete o di GEIE (già costituito o meno)], il suindicato "**Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara**" allegato al presente Avviso di indagine di mercato deve essere reso e sottoscritto distintamente da ognuno dei legali rappresentanti degli operatori che compongono (o intendono comporre, in caso di successiva aggiudicazione del contratto a seguito di partecipazione alla successiva gara informale), il RTP o il consorzio ordinario o l'aggregazione di imprese di rete o il GEIE (trattandosi di forme plurime senza soggettività giuridica complessiva), **dovento ognuno di essi attestare autonomamente e distintamente** che l'operatore da essi rappresentato è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nel presente Avviso.

In caso di successivo **AVVALIMENTO** dei "**requisiti di ordine speciale**" indicati nel successivo punto 10. ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore **AUSILIARIO** che avvale i requisiti all'operatore economico interessato alla gara (che è carente, in tutto o in parte, dei requisiti stessi) **deve necessariamente presentare** (in allegato alla richiesta di invito a successiva gara dell'operatore stesso da redigere preferibilmente utilizzando il "**Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara**" allegato al presente Avviso), pena il mancato inserimento della richiesta stessa nell'elenco dei possibili operatori da invitare a successiva gara (fatta salva la procedura di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 con la quale si dovrà integrare la documentazione essenziale mancante o carente degli elementi), la **dichiarazione sostitutiva** da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 con la quale si deve attestare il possesso dei **requisiti generali e speciali** (questi ultimi, oggetto di avvalimento) prescritti nel presente Avviso di indagine di mercato e di quanto ulteriormente prescritto dal citato **art. 89** del D.Lgs. n. 50/2016 (si precisa che non essendo stato predisposto uno specifico modulo di dichiarazione dell'operatore ausiliario, questi dovrà redigerlo autonomamente nel rispetto di quanto qui indicato), mentre il **contratto di avvalimento** da stipulare fra l'ausiliato e l'ausiliario prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 idoneo a dimostrare l'avvenuto avvalimento dei requisiti speciali di cui è carente il richiedente potrà essere presentato in sede di successiva gara in allegato alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara dei concorrenti.

Inoltre, si forniscono agli operatori interessati le seguenti informazioni:

- trattandosi di indagine di mercato la partecipazione alla stessa da parte di operatori economici non vincola la Stazione appaltante a dar seguito alla procedura negoziata;
- gli operatori interessati sono pregati di predisporre la propria **richiesta di invito a successiva gara informale** preferibilmente mediante la compilazione del "**Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara**" allegato al presente Avviso di indagine di mercato, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente Avviso;
- gli eventuali successivi inviti a gara informale agli operatori economici aventi diritto (o sorteggiati come nel seguito specificato) saranno inviati mediante PEC all'indirizzo indicato all'indirizzo indicato nel suddetto "**Modulo 1**".

10. REQUISITI SOGGETTIVI DA POSSEDERE PER POTER AVANZARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA GARA:

Per poter avanzare richiesta di invito (manifestazione di interesse) alla successiva gara, i soggetti indicati nel precedente punto 9. devono possedere, alla data di presentazione della stessa richiesta, i seguenti **requisiti soggettivi**:

- requisiti di **ordine generale** (di capacità giuridica) indicati nel successivo punto 10.1
- requisiti di **idoneità professionale** indicati nel successivo punto 10.2
- requisiti di **ordine speciale** (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) indicati nel successivo punto 10.3

I documenti degli operatori economici idonei a dimostrare il possesso dei citati requisiti soggettivi (quelli non reperibili autonomamente dalla Stazione appaltante) dovranno essere caricati informaticamente in sede di successiva gara, mediante il cd. “**Sistema AVCpass**” reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 e relativi aggiornamenti.

10.1 **Requisiti di ORDINE GENERALE** [art. 80 del Codice]

Sono **esclusi** dall’indagine di mercato gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’[art. 80](#) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (operatori economici che non possiedono i requisiti generali per poter contrattare con la P.A.), a cui si rimanda.

Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’[art. 53, comma 16-ter](#), del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii..

10.2 **Requisiti di IDONEITÀ PROFESSIONALE** [art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice]

- **Requisiti da possedere dal concorrente in genere:**

a) requisiti prescritti dal **Decreto M.I.T. 02/12/2016, n. 263** “*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*”, diversificati a seconda della **tipologia** dell’operatore economico concorrente.

In particolare, detti requisiti sono diversificati come qui di seguito indicati e a seconda delle seguenti diverse tipologie di operatori economici previste dall’art. 46 del Codice (natura e forma giuridica del concorrente):

- i **professionisti singoli o associati** di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), del Codice [questi ultimi, da intendere - si veda il precedente punto 9., lettera a) - liberi professionisti facenti parte di uno “**studio associato**” di cui alla lettera a) dell’art. 46 del Codice (associazione di liberi professionisti di cui all’abrogata legge 23/11/1939, n. 1815) che per poter ancora operare doveva già essere costituito alla data di entrata in vigore della legge 12/11/2011, n. 183 e, quindi, alla data del 1° gennaio 2012] devono possedere i **requisiti** di cui all’**art. 1** del Decreto MIT n. 263/2016, a cui si rimanda;
- le **società di professionisti** devono possedere i **requisiti** di cui all’**art. 2** del Decreto MIT n. 263/2016, a cui si rimanda [ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera b), del Codice, trattasi di società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale];
- le **società di ingegneria** devono possedere i **requisiti** di cui all’**art. 3** del Decreto MIT n. 263/2016, a cui si rimanda [ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera c), del Codice, trattasi di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti

delle suddette società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi];

- i **raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP)**, i **consorzi ordinari di professionisti** ex art. 2602 c.c. e le **aggregazioni di rete di professionisti**, devono possedere i **requisiti** di cui all'**art. 4** del Decreto MIT n. 263/2016, a cui si rimanda. Si precisa, a tal fine, che **il solo RTP** ha altresì l'obbligo di indicare in sede di successiva gara, a pena di esclusione, le generalità di un **“giovane professionista”** secondo quanto prescritto dall'art. 24, comma 5, 3° periodo, del Codice e dal citato art. 4 del Decreto MIT n.263/2016 (si precisa, inoltre, che non si prescrive al RTP di dover indicare le generalità del “giovane professionista” già al momento della presentazione della manifestazione di interesse, potendolo differire al momento della presentazione della successiva offerta di gara). Si sottolinea che l'obbligo di individuare in gara il **“giovane professionista”** non si applica ai **consorzi ordinari**, alle **aggregazioni di rete** ed ai **GEIE** sia per il testo letterale delle sopracitate norme e sia per quanto pare essere confermato da ANAC nel punto **7.4**, 5° capoverso, del “Bando-tipo n. 3” e nel sottopunto **15.3.3** dello stesso “Bando-tipo n. 3” nel quale si indica la documentazione e le dichiarazioni ulteriori da presentare con l'offerta dai soggetti raggruppati temporaneamente, dai consorzi ordinari e dalle aggregazioni di rete di professionisti.
- i **consorzi stabili** di società di professionisti e di società di ingegneria, nonché i **GEIE**, devono possedere i **requisiti** di cui all'**art. 5** del Decreto MIT n. 263/2016, a cui si rimanda.

b) (per tutte le tipologie di società, per i consorzi stabili ed i GEIE con personalità giuridica) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione nel registro commerciale corrispondente o una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- **Requisiti da possedere dal professionista o dal professionista facente parte del gruppo di lavoro che espleta l'incarico oggetto dell'appalto** (e che sottoscrive gli elaborati di progetto e/o che svolge i servizi di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori CSE):

- per il professionista che espleta l'incarico di **progettazione definitiva ed esecutiva** e di **direzione lavori**:

c) Iscrizione negli **albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- per il professionista che espleta l'incarico di **“Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” (CSP)** e di **“Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” (CSE)** di cui, rispettivamente, all'art.89, comma 1, lett. e) ed f), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81:

d) I **requisiti professionali** prescritti dall'**art. 98** del D.Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento dei servizi tecnici relativi alla **sicurezza dei cantieri temporanei e mobili** di cui al Titolo IV dello stesso D.Lgs. n.81/2008.

- per il professionista **abilitato** in materia di **prevenzione incendi** che sottoscrive gli elaborati per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o, se ammesso, l'atto autorizzativo omologo al CPI ai sensi delle norme vigenti in materia:

e) Iscrizione nell'**elenco** dei professionisti abilitati in materia di **prevenzione incendi** tenuto dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984).

- Competenze professionali e abilitazioni richieste/prescritte al concorrente:

Poiché l'appalto dei servizi tecnici in parola ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione lavori di opere che prevedono **competenze interdisciplinari specialistiche**, lo stesso dovrà pertanto essere eseguito, indipendentemente dalla natura e forma giuridica del soggetto affidatario [natura e forma giuridica dell'operatore economico indicata nella precedente lettera a)], da un **professionista singolo** ovvero da un **gruppo di professionisti** (cd. "gruppo di lavoro") aventi le competenze e abilitazioni professionali di seguito indicate [la Stazione appaltante committente **non impone** con le presenti norme di gara un numero minimo di professionisti che debbono obbligatoriamente svolgere l'incarico: non si prescrivono, cioè, le **unità minime** stimate di tecnici abilitati e qualificati professionalmente ("**persone fisiche**") che si ritengono necessarie per lo svolgimento dell'incarico, lasciando tale scelta all'offerente sulla base delle proprie valutazioni e abilitazioni professionali: resta ovviamente fermo il termine di tempo utile massimo di consegna degli elaborati di progetto definitivo/esecutivo prescritto al precedente punto **6.1** e, quindi, anche sulla base di tali imprescindibili esigenze, l'offerente dovrà attentamente valutare le modalità di presentazione dell'offerta, se in forma singola o plurima, pena l'applicazione delle penali previste in contratto in caso di ritardo nella consegna di detti elaborati progettuali]:

1. un **tecnico** abilitato e competente iscritto al relativo Albo/Ordine professionale: si ritiene, in considerazione della tipologia costruttiva e del volume previsti, che l'abilitazione alla **progettazione architettonica ed edilizia e strutturale nonché alla relativa direzione lavori** (quest'ultima da svolgere nel rispetto del Decreto MIT 07/03/2018, n. 49) sia conseguita esclusivamente con il possesso della laurea in **ingegneria** (laurea quinquennale vecchio ordinamento o laurea specialistica di II livello di cui al D.M. n. 509/1999 o laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004 in ingegneria, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella Sezione A, esclusivamente nel settore A "civile ed ambientale", dell'ordine professionale) ovvero, in alternativa, con il possesso della laurea in **architettura** (laurea specialistica quinquennale in architettura o laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, Sezione A, con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione in detta Sezione A, esclusivamente nel settore A "architettura", dell'ordine professionale": si vedano gli artt. 2, 3, 15 e 16 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328, restando immutate le riserve e le attribuzioni stabilite dalla vigente normativa e le attività stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto e, in particolare, si rimanda all'art. 52 del R.D. 23/10/1925, n. 2537;
2. un **tecnico** abilitato al coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione e durante la fase di esecuzione dei lavori (CSP e CSE) di cui, rispettivamente, all'art. 89, comma 1, lett. e) ed f), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, con i **requisiti professionali** prescritti dall'art. 98 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 (il tecnico che si assume il ruolo di CSP potrà anche non coincidere con il tecnico che si assume il ruolo di CSE);
3. un **tecnico** abilitato e competente in materia professionale, secondo la normativa vigente, alla progettazione degli **impianti meccanici a fluido**;
4. un **tecnico** abilitato e competente in materia professionale, secondo la normativa vigente, alla progettazione degli **impianti elettrici ed elettronici**;
5. un **tecnico** abilitato e competente in materia di **prevenzione incendi**, avente l'iscrizione nell'**elenco** dei professionisti tenuto dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984).

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, con la documentazione presentata per avanzare la manifestazione di interesse, così come indicato nel successivo punto **18.**, il concorrente è tenuto ad indicare le generalità, il titolo di studio posseduto e gli estremi di iscrizione al proprio Albo/Ordine professionale, della **persona fisica** (tecnico abilitato) incaricata dell'integrazione tra le suindicate diverse prestazioni specialistiche previste in contratto.

10.3 Requisiti di ORDINE SPECIALE [art. 83, comma 1, lett. b) e c), commi 4 e 6, e Allegato XVII, del Codice - Linee Guida n. 1 ANAC]

I requisiti di ordine speciale da possedere per l'ammissione all'indagine di mercato sono a loro volta suddivisi nelle seguenti due diverse tipologie di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le **società**, per un periodo di **cinque anni** dalla data della loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di seguito elencati nei seguenti termini:

- le società di persone o le cooperative: tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali: tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

10.3.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria [art. 83, comma 1, lett. b), comma 4 e Allegato XVII, del Codice - Linee Guida n. 1 ANAC]

f) Copertura assicurativa contro i rischi professionali: il concorrente deve possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivante dai servizi tecnici da espletare, per un massimale per sinistro non inferiore ad **€. 50.000,00** (euro cinquantamila/00), pari ad almeno il 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera pubblica da progettare (polizza con massimale minimo di copertura per sinistro).

N.B.: in caso di incarico affidato ad un soggetto costituito in forma plurima oppure affidato a vari tecnici di uno studio associato di liberi professionisti secondo quanto indicato al precedente punto **9.**, tutti i professionisti facenti parte del concorrente plurimo o associato dovranno possedere la polizza assicurativa con massimale che copra l'importo dei servizi tecnici (di progettazione e/o di esecuzione) di rispettiva competenza (massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi tecnici che ogni concorrente in RTP esegue), la cui sommatoria dei massimali deve essere almeno pari o superiore al massimale sopra indicato, ovvero, in alternativa, unica polizza della capogruppo mandataria o della capofila per il massimale sopra indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento temporaneo o del concorrente plurimo.

N.B.: in caso di incarico affidato ad una società di professionisti o ad una società di ingegneria o a un consorzio stabile di società o a un consorzio stabile professionale ai sensi dell'art. 12 della legge n.81/2017 o a una aggregazione di rete di professionisti o di società dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), la polizza assicurativa potrà essere intestata indifferentemente alla società o al consorzio stabile o alla rete ovvero a uno o più dei tecnici facenti parte della società o del consorzio stabile o della rete che firma gli elaborati di progetto quale progettista generale delle opere (o progettista coordinatore dei vari tecnici progettisti).

La comprova di tale requisito dovrà essere fornita dall'aggiudicatario mediante l'esibizione, in originale o in copia autentica all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della relativa polizza assicurativa in corso di validità.

10.3.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale [art. 83, comma 1, lett. c), comma 6 e Allegato XVII, del Codice - Linee Guida n. 1 ANAC]

g) Elenco di servizi di architettura e di ingegneria svolti nel decennio precedente: avvenuto espletamento, negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, di **servizi** di architettura e di ingegneria di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) e all'art. 24, comma 1, del Codice, relativi a **lavori** appartenenti ad ognuna delle **ID Opere** (ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori) cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare indicate nella successiva **Tabella n. 4** (ID Opere individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali approvate con D.M. Giustizia 17/06/2016) e il cui importo complessivo, per ogni ID Opere (classe e categoria Legge n.143/1949), è almeno pari a **n. 1,5 (uno virgola cinque) volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva ID Opere (classe e categoria Legge n. 143/1949).

Gli importi minimi dei lavori da possedere (requisiti minimi), per ognuna ID Opere (per ogni classe/categoria), sono riportati nella successiva **Tabella n. 4).**

Tabella n. 4):

periodo di riferimento: n. 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato					
Definizioni contenute nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere" del D.M. 17.06.2016					
ID opere	Corrispondenza classe e categoria [Legge n.143/1949]	Grado di complessità "G" vedi nota (1)	Categoria d'opera e destinazione funzionale delle opere [vedi anche colonna "Identificazione delle opere" nella Tavola Z-1 del D.M. 17.06.2016]	Importo complessivo (in euro) dei lavori <u>calcolato su tutti i servizi svolti</u> distinto per ID Opere (classe e categoria)	
				Importo dei lavori [Tabella n. 2) del punto 8.]	Requisito minimo richiesto [pari a n. 1,5 volte l'importo dei lavori]
E.12	I/d	1,15	EDILIZIA Sport Palestre e piscine coperte	262.244,90	393.367,35
S.03	I/g	0,95	STRUTTURE Strutture e opere infrastrutturali puntuali Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative	40.816,33	61.224,50
S.04	IX/b	0,90	STRUTTURE Strutture e opere infrastrutturali puntuali Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative	102.040,82	153.061,22
IA.01	III/a	0,75	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO Impianti di distribuzione acqua nell'interno di edifici - Impianti sanitari e di fognatura - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti e reti antincendio	40.816,33	61.224,50
IA.02	III/b	0,85	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione dei fluidi - Impianto solare termico	25.510,20	38.265,30
IA.03	III/c	1,15	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici	28.571,42	42.857,13
Importo totale dei lavori <u>calcolato sui servizi svolti</u> nel decennio antecedente				500.000,00	750.000,00

Nota:

(1) Si ricorda che: **1)** ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 (si veda anche quanto indicato nel capitolo V. **Classi, categorie e tariffe professionali**, punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"): "... gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; **2)** le considerazioni di cui al precedente punto **1)** sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "Edilizia" e "Strutture", mentre per le opere inquadrabili nelle **altre categorie "Impianti"** appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di **impianti elettrici** non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di **impianti termoelettrici**, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella Tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016, come dimostrano i riferimenti, nella stessa Tavola Z-1, alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949); **3)** nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17/06/2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

h) Elenco dei servizi "di punta" di architettura e di ingegneria svolti nel decennio precedente: avvenuto espletamento, negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, di **n. 2 (due) servizi** di architettura e di ingegneria di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) e all'art.24, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. "SERVIZI DI PUNTA"), relativi a **lavori analoghi**, per

dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ognuna delle ID Opere (per ognuna delle classi e delle categorie dei lavori Legge n. 143/1949) cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare indicati nella successiva **Tabella n. 5** (ID Opere individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali approvate con D.M. Giustizia 17/06/2016), almeno pari a **n. 0,60 (zero virgola sessanta) volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva ID Opere e classe/categoria**. Gli importi minimi dei lavori da possedere (requisiti minimi), per ognuna ID Opere (per ogni classe e categoria di cui alla Legge n. 143/1949), sono riportati nella successiva **Tabella n. 5**).

Tabella n. 5):

periodo di riferimento: n. 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato					
Definizioni contenute nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere" del D.M. 17.06.2016					
ID opere	Corrispondenza classe e categoria [Legge 143/1949]	Grado di complessità "G" vedi nota (1)	Categoria d'opera e destinazione funzionale delle opere [vedi anche colonna "Identificazione delle opere" nella Tavola Z-1 del D.M. 17.06.2016]	Importo complessivo (in euro) dei <u>lavori analoghi</u> (per dimensione e caratteristiche tecniche) <u>calcolato su n. 2 servizi svolti</u> distinto per ID Opere (classe e categoria)	
				Importo dei lavori [Tabella n. 2] del punto 8.]	Requisito minimo richiesto [pari a n. 0,60 volte l'importo dei lavori]
E.12	I/d	1,15	EDILIZIA Sport Palestre e piscine coperte	262.244,90	157.346,94
S.03	I/g	0,95	STRUTTURE Strutture e opere infrastrutturali puntuali Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative	40.816,33	24.489,80
S.04	IX/b	0,90	STRUTTURE Strutture e opere infrastrutturali puntuali Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative	102.040,82	61.224,49
IA.01	III/a	0,75	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO Impianti di distribuzione acqua nell'interno di edifici - Impianti sanitari e di fognatura - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti e reti antincendio	40.816,33	24.489,80
IA.02	III/b	0,85	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione dei fluidi - Impianto solare termico	25.510,20	15.306,12
IA.03	III/c	1,15	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici	28.571,42	17.142,85
Importo totale lavori analoghi (per dimensione e caratteristiche tecniche) calcolato su n. 2 (due) servizi svolti nel decennio antecedente (SERVIZI DI PUNTA)				500.000,00	300.000,00

Nota:

- (1)** Si ricorda che: **1)** ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 (si veda anche quanto indicato nel capitolo V. **Classi, categorie e tariffe professionali**, punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"); ".... gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; **2)** le considerazioni di cui al precedente punto **1)** sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "Edilizia" e "Strutture", mentre per le opere inquadrabili nelle altre categorie "Impianti" appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di **impianti elettrici** non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di **impianti termoelettrici**, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella Tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016, come dimostrano i riferimenti, nella stessa Tavola Z-1, alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949); **3)**

nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17/06/2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

GRADI E AMMISSIBILITÀ DELLA COMPARAZIONE FRA I REQUISITI POSSEDUTI NELLE DIVERSE “ID OPERE” (CLASSI E CATEGORIE) PREVISTE DAL D.M. 17/06/2016:

Per le **ID Opere E.12 ed S.03 ed S.04** (rispettivamente, per le **classi e categorie I/d, I/g e IX/b** di cui alla Legge n. 143/1949) ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria d'opera (categorie elencate nella prima colonna della Tavola **Z-1** “Categoria” del D.M. 17/06/2016) le attività svolte per **opere analoghe** (per meglio dire, per opere appartenenti ad **analogia** “categoria d'opera” di cui alla Tavola Z-1, colonna “Categoria”, del D.M. 17/06/2016) a quelle oggetto dei servizi tecnici da affidare (non necessariamente di identica “Destinazione funzionale” di cui alla stessa Tavola Z-1: si veda punto V., sottopunto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità “G” indicato nelle precedenti **Tabelle n. 4 e n. 5** sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (tale criterio è confermato dall'**art. 8** del d D.M. 17/06/2016, ove si afferma che “..... fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”). Le considerazioni qui fatte **sono applicabili** alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “EDILIZIA”, “STRUTTURE”, “INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ” (in conformità a quanto indicato nel capitolo **V. Classi, categorie e tariffe professionali**, punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC).

Al contrario di quanto indicato nel precedente periodo, per le opere inquadrabili nelle restanti **tre ID Opere** rientranti nella medesima categoria “**IMPIANTI**” di cui alla Tavola Z-1, colonna “Categoria”, del D.M. 17/06/2016 riportata nelle precedenti **Tabelle n. 4 e n. 5** (ID Opere **IA.01, IA.02 e IA.03**) **appare necessaria una valutazione specifica**, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da **diverse specificità**; pertanto, per le **ID Opere IA.01, IA.02 e IA.03** (rispettivamente, per le **classi e categorie III/a, III/b e III/c** di cui alla Legge n. 143/1949) ai fini della qualificazione, le attività svolte per **opere analoghe** a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando siano relative, rispettivamente, alle sole seguenti ID Opere (in conformità a quanto indicato nel capitolo **V. Classi, categorie e tariffe professionali**, punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC): **IA.01** surrogabile con la sola **IA.02** (quest'ultima ha medesima specificità e grado di complessità “G” maggiore della prima) - **IA.02** non surrogabile con altre ID Opere (la **IA.02** ha medesima specificità della **IA.01** ma ha grado di complessità “G” maggiore della **IA.01** e, quindi, la **IA.02** non è surrogabile dalla **IA.01**) - **IA.03** surrogabile con la sola **IA.04** (quest'ultima ha medesima specificità e grado di complessità “G” maggiore della prima).

La comprova dei requisiti di **capacità tecnica e professionale** prescritti nelle precedenti **Tabelle n. 4) e n. 5)** è fornita, per i servizi tecnici svolti per la Pubblica Amministrazione, mediante l'idonea documentazione comunque denominata rilasciata o vistata o approvata dalle stazioni appaltanti pubbliche attestante i suindicati elementi necessari per effettuare la verifica, mentre per i servizi tecnici svolti per i committenti privati, mediante l'idonea documentazione comunque denominata rilasciata e sottoscritta per accettazione o per dichiarazione di “verità” dai committenti privati, sottoscritta anche dal progettista/direttore dei lavori incaricato attestante i suindicati elementi necessari per effettuare la verifica, accompagnata dalla copia autentica dei contratti stipulati con il professionista e con l'appaltatore delle opere eseguite e dagli elaborati di progetto approvati e di eventuale effettuazione della misura e contabilità dei lavori eseguiti.

NOTA BENE:

- L'importo dei lavori valutabile nello svolgimento dei servizi tecnici in parola ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali minimi di **capacità tecnico-professionale** da possedere dagli offerenti indicati nelle precedenti lettere **g)** ed **h)**, deve riguardare **i contratti eseguiti nel periodo di riferimento** in precedenza indicato (decennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso di indagine di mercato) ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, 2° periodo, della [direttiva 2014/24/UE](#) e di quanto indicato nel paragrafo “IV. Affidamenti”, punti 2.2.2.1. e 2.2.2.2. delle Linee Guida n. 1 ANAC. In particolare, in merito ai servizi svolti (contratti eseguiti) si precisa che per i “**servizi di progettazione**” [inclusi i servizi

di “**Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)**”] che siano stati formalmente “approvati” dal committente pubblico o siano stati accettati e/o utilizzati e/o liquidati dal committente privato, non rileva che successivamente all’approvazione dei progetti da parte dei committenti pubblici o all’accettazione dei progetti da parte dei committenti privati i lavori relativi poi non siano stati realizzati [è del tutto evidente, al contrario, che in relazione ai servizi di “**direzione lavori, misura e contabilità**” da parte della D.L. e ai servizi di “**Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)**”, l’importo valutabile deve riferirsi a lavori eseguiti, contabilizzati e collaudati]. Resta fermo che l’importo dei lavori utilizzabili è esclusivamente quello per i quali i servizi tecnici sono iniziati ed ultimati regolarmente (ed approvati nel caso di committenza pubblica) negli anni considerati utili nel periodo decennale di riferimento.

- I lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati ed ultimati negli anni considerati utili [periodo di riferimento in precedenza indicato: **decennio** antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso di indagine di mercato], oppure la parte di essi ultimata nello stesso decennio nel caso di servizi tecnici iniziati in epoca precedente al suddetto decennio e, quindi, con importo non totalmente computabile: dall’importo complessivo dei servizi svolti a cavallo del decennio dovrà essere depurato l’importo relativo alla quota parte di servizi svolti antecedenti al decennio stesso.
- Come già in precedenza indicato, ai fini della qualificazione [in relazione al possesso dei requisiti speciali minimi di capacità tecnico-professionale da possedere dagli offerenti indicati nelle precedenti lettere **g**) ed **h**)], nell’ambito della stessa categoria d’opera indicata nelle vigenti tariffe professionali (categorie elencate nella prima colonna della Tavola Z-1 “Categoria” del D.M. 17/06/2016) le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica “Destinazione funzionale” di cui alla stessa Tavola Z-1) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti stessi quando il grado di complessità “G” indicato nelle precedenti **Tabelle n. 4) e n. 5)** sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (si veda il capitolo “V. Classi, categorie e tariffe professionali”, punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC e l’art. 8 del D.M. 17/06/2016); pertanto, nell’ambito della stessa categoria d’opera, gradi di complessità “G” maggiore (o pari) di quelli in appalto qualificano l’operatore economico concorrente anche per opere con gradi di complessità “G” inferiore (o pari), all’interno della stessa categoria d’opera (le categorie di opere presenti in appalto, secondo le vigenti tariffe professionali approvate con D.M. 17/06/2016 sono quelle di **edilizia, strutture ed impianti** sopra indicate): per l’individuazione del grado di complessità “G” dei lavori da progettare si rimanda alle **Tabelle n. 4) e n. 5)** riportate nei precedenti punti **g**) ed **h**). Pertanto, a titolo di esempio, l’aver svolto nel decennio antecedente alla pubblicazione del presente Avviso dei servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità “G” pari a 1,20 può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16 con grado di complessità pari a 1,20), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione della Palestra oggetto del presente Avviso (E.12 con grado di complessità pari a 1,15).
- Il criterio enunciato al precedente capoverso deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti speciali di capacità tecnico-professionale sopra prescritti per l’ammissione alla gara, anche ad **altre categorie di opere** rispetto a quelle indicate nel precedente capoverso (si veda il capitolo “V. Classi, categorie e tariffe professionali”, punto 3., delle Linee Guida n. 1 ANAC), evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione tra le attuali classificazioni (ID opere di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016) e quelle della legge n. 143/1949, prevarrà, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.
- Come già indicato nella **Nota (1)** delle precedenti **Tabelle n. 4) e n. 5)**, le considerazioni di cui sopra (si veda il capitolo “V. Classi, categorie e tariffe professionali”, punto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC), **sono sempre** applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie di opere “**EDILIZIA**” e “**STRUTTURE**” indicate nelle stesse precedenti **Tabelle n. 4) e n. 5)** (categorie di opere **E.12, S.03 e S.04**); invece, per le opere inquadrabili nelle restanti **tre ID Opere** rientranti nella **categoria “IMPIANTI”** di cui alla Tavola Z-1, colonna “Categoria”, del D.M. 17/06/2016 indicate nelle precedenti **Tabelle n. 4) e n. 5)** (ID Opere: **IA.01, IA.02 e IA.03**) **sarà effettuata** (essendo necessaria) una

valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima **categoria d'opera** convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di **impianti elettrici** non è idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di **impianti termoelettrici**, sebbene i "termoelettrici" siano caratterizzati da un minore grado di complessità "G" nella Tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016, come dimostrano i parametri riportati nella stessa Tavola Z-1, alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949: realizzazione di impianti elettrici con ID opere **IA.03** e con grado di complessità $G = 1,15$ non è idoneo a comprovare i requisiti per gli impianti termoelettrici con ID opere **IB.10** e con grado di complessità $G = 0,75$. Pertanto, tale **specifica valutazione** dei requisiti speciali di capacità **tecnico-professionale** indicati in gara dall'operatore economico nelle ID opere impiantistiche sarà svolta, qualora occorra, distinguendo gli importi secondo le tre ID Opere relative agli **"IMPIANTI"** previste in appalto correlate alla ID Opere **IA.01**, alla ID Opere **IA.02** e alla ID Opere **IA.03** della Tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016 (corrispondenti, rispettivamente, alle tre classi e categorie III/a, III/b e III/c di cui alla legge n. 143/1949); nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui alla Legge n. 143/1949 (**ID Opere** di cui al del D.M. 17/06/2016) rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

- In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali minimi di capacità tecnico-professionale sopra prescritti (si veda il capitolo "V. Classi, categorie e tariffe professionali", punto 2., delle Linee Guida n. 1 ANAC), tra le attuali classificazioni (ID opere di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016) e quelle della Legge n. 143/1949, saranno evitate, fin dove possibile, interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gara.

11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, I CONSORZI ORDINARI, LE AGGREGAZIONI DI RETE E I GEIE SUI REQUISITI DA POSSEDERE:

Nei raggruppamenti temporanei (RTP) e nei concorrenti plurimi comunque denominati (consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di rete e GEIE), la **mandataria** (operatore economico capogruppo) del RTP e la **capofila** del concorrente plurimo deve, in ogni caso, possedere i requisiti di qualificazione ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

In conformità al **"Chiarimento"** ANAC al **Bando-tipo n. 3 del 14/11/2018** (pubblicato sul sito ANAC in data 19/11/2018) si precisa che il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria/capofila deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dal presente Avviso di indagine di mercato (*lex specialis* di futura gara), a prescindere dagli importi totali dei requisiti posseduti; pertanto, l'operatore economico, in possesso dei requisiti di qualificazione per assumere il ruolo di **capogruppo mandatario** del RTP o di **capofila** del concorrente plurimo, e che, invece, voglia partecipare al raggruppamento o al concorrente plurimo quale mandante/operatore non capofila, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di **mandatario** o di **capofila**, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultimo.

La stessa **mandataria/capofila** di un raggruppamento temporaneo o di un concorrente plurimo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, deve assumere in gara ed eseguire in caso di aggiudicazione del contratto le **prestazioni principali** dei servizi tecnici in affidamento, anche in termini economici, le quali sono quelle relative alla progettazione delle opere architettoniche ed edilizie e all'esecuzione e alla direzione dei lavori, alla misura e alla contabilità delle stesse opere architettoniche ed edilizie [così come indicato nelle **Tabelle n. 1)** e **n. 1-A)** del precedente punto 8.], per un importo complessivo dei servizi tecnici posto a base di gara di €. **39.714,94** (al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A. nella misura vigente) così come indicato nelle stesse **Tabelle n. 1)** e **n. 1-A)** del precedente punto 8., mentre le **mandanti/le non capofila** devono eseguire le restanti **prestazioni secondarie** indicate nelle medesime **Tabelle n. 1)** e **n. 1-A)**, a cui si rimanda.

Si precisa che è escluso dall'obbligo in capo al **mandatario/capofila** (è una facoltà eventuale) di assumere nell'ambito del concorrente plurimo (si veda anche il precedente punto 10.2) il ruolo di CSP e di CSE relativamente ai servizi della sicurezza di cantiere in fase di progettazione e in fase di esecuzione,

nonché il ruolo di tecnico abilitato in materia di **prevenzione incendi** iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno art. 16 D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984).

Gli operatori economici che si presentano in forma raggruppata temporaneamente o in altra forma plurima comunque denominata (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di rete e GEIE) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti prescritti dal **Decreto MIT n. 263/2016** richiamati al precedente punto **10.2**, lettera **a)**, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i **raggruppamenti temporanei**, è condizione di ammissione alla gara la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto MIT n. 263/2016 (laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza); l'assenza del giovane laureato progettista nella compagine del RTP costituirà causa di esclusione del RTP stesso, non soccorribile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al precedente punto **8.1**, lettera **b)**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto **10.2**, lettera **c)**, relativo all'iscrizione all'Albo professionale è posseduto dai professionisti che nel soggetto concorrente sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (sia di natura progettuale e sia relativa alla fase di esecuzione dei lavori previsti in progetto).

Il requisito di cui al precedente punto **10.2**, lettera **d)**, relativo all'abilitazione alla **sicurezza di cantiere** di cui all'**art. 98** del D.Lgs. n. 81/2008 [professionista che espleta l'incarico di "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" (CSP) e di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" (CSE) di cui, rispettivamente, all'art. 89, comma 1, lett. e) ed f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81] deve essere posseduto dal/dai professionista/i che nel soggetto concorrente saranno indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione (non necessariamente coincidenti).

Il requisito di cui al precedente punto **10.2**, lettera **e)**, relativo all'iscrizione nell'**elenco** dei professionisti abilitati in materia di **prevenzione incendi** tenuto dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984), è posseduto dal professionista che nel soggetto concorrente saranno indicati come incaricati del relativo servizio al fine dell'ottenimento del **Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)** o, se ammesso, l'atto autorizzativo omologo al CPI ai sensi delle norme vigenti in materia (il quale dovrà **sottoscrivere gli elaborati** da presentare al competente Comando VV.F.).

Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo alla **copertura assicurativa** contro i rischi professionali di cui al precedente punto **10.3.1** lettera **f)**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal concorrente plurimo nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a. somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b. unica polizza della capogruppo mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento o del concorrente plurimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di altro concorrente plurimo di **TIPO ORIZZONTALE** il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto **10.3.2**, lettera **g**) relativo all'elenco dei servizi di architettura e di ingegneria svolti nel decennio precedente deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento o dal concorrente plurimo, sia dalla capogruppo mandataria o capofila, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di altro concorrente plurimo di **TIPO VERTICALE** ciascun componente deve possedere il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto **10.3.2**, lettera **g**) relativo all'elenco dei servizi di architettura e di ingegneria svolti nel decennio precedente in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la **capogruppo mandataria** o la **capofila** deve possedere il requisito relativo alle prestazioni principali indicate nelle **Tabelle n. 1)** e **n. 1-A)** del precedente punto **8.** (progettazione ed esecuzione delle opere architettoniche ed edilizie).

Il requisito di capacità tecnica e professionale dei **n. 2 (due) “servizi di punta”** di cui al precedente punto **10.3.2**, lettera **h**) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo o dal concorrente plurimo di **TIPO ORIZZONTALE** nel complesso, fermo restando che la **capogruppo mandataria** o la **capofila** deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Inoltre, il requisito di capacità tecnica e professionale dei **n. 2 (due) “servizi di punta”** di cui al precedente punto **10.3.2**, lettera **h**) relativi alla **singola ID Opere** (e, di conseguenza, alla **singola classe e categoria** di cui alla Legge n. 143/1949) deve essere posseduto da un **unico soggetto** (non può mai essere frazionato da due o più soggetti) facente parte del raggruppamento temporaneo (o del concorrente plurimo) di **TIPO ORIZZONTALE**, in quanto trattasi di requisito non frazionabile relativamente alla “coppia di servizi di punta” nella **singola ID Opere**, in conformità a quanto indicato nel “Chiarimento” ANAC al **Bando-tipo n. 3 del 14/11/2018** (pubblicato sul sito ANAC in data 19/11/2018). In particolare, secondo tale chiarimento ANAC, si precisa che il divieto di frazionamento del requisito riguarda la “coppia di servizi di punta” di ogni **singola categoria d'opera** (di ogni **singola ID Opere**) delle n. 6 (sei) ID Opere indicate nella **Tabella n. 5)** del precedente punto **10.3.2**, lettera **h**), la quale (la coppia) deve essere stata espletata nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso da un **unico soggetto** partecipante al RTP (o al concorrente plurimo); pertanto, i **n. 2 (due) “servizi di punta”** di ogni **singola ID Opere** possono essere svolti da un unico soggetto del raggruppamento (o del concorrente plurimo) e mai da due o più soggetti (in considerazione del divieto di frazionamento della “coppia di servizi di punta” nella singola ID Opere) e per un importo complessivo almeno pari a quello richiesto per ogni singola **ID Opere** indicata nella suddetta **Tabella n. 5)** del precedente punto **10.3.2**, lettera **h**). Inoltre, per le diverse n. 6 (sei) **ID Opere** indicate nella citata **Tabella n. 5)** per le quali, per ognuna di esse, sono richiesti ad **un unico soggetto** i **n. 2 (due) “servizi di punta”**, è consentita la dimostrazione del requisito complessivo nelle n. 6 ID Opere indicate in **Tabella n. 5)** anche da parte di **differenti componenti** del raggruppamento (o del concorrente plurimo) di **TIPO ORIZZONTALE** fermo restando lo svolgimento della coppia di servizi su una singola ID Opere da parte di un unico soggetto [non è, infatti, esigibile la dimostrazione del requisito per tutte le stesse n. 6 (sei) ID Opere indicate nella citata **Tabella n. 5)** da parte di un solo componente del RTP o del concorrente plurimo].

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di altro concorrente plurimo di **TIPO VERTICALE** ciascun componente deve possedere il requisito dei **n. 2 (due) “servizi di punta”** di cui al precedente punto **10.3.2**, lettera **h**) in relazione alle prestazioni che intende assumere in gara ed eseguire in caso di aggiudicazione del contratto, fermo restando che la **capogruppo mandataria** del raggruppamento (o la **capofila** del concorrente plurimo) deve possedere il requisito della “coppia di servizi di punta” relativo alle **prestazioni principali** indicate nelle **Tabelle n. 1)** e **n. 1-A)** del precedente punto **8.** (progettazione ed esecuzione delle opere architettoniche ed edilizie).

12. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI:

Ai **consorzi stabili** di società di professionisti o di società di ingegneria, anche in forma mista di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 46 del Codice (i quali devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura), si applica l'art. 47, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto, detti “consorzi stabili di società”:

- al fine dell'esecuzione dei servizi: eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante;
- al fine della qualificazione: possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dai singoli consorziati.

I **consorzi stabili** di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice nonché i **consorzi stabili professionali** ai sensi dell'art. 12 della legge 22/05/2017, n. 81, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In tal caso, inoltre, i consorziati designati dal **consorzio stabile** per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine speciale prescritti in capo ai consorzi stabili dal **Decreto MIT n. 263/2016** richiamati al precedente punto **10.2**, lettera **a)**, devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle società consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato Decreto MIT n. 263/2016;
- per i consorzi di professionisti, dai professionisti consorzati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato Decreto MIT n.263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui al precedente punto **10.2**, lettera **b)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al precedente punto **10.2**, lettera **c)**, relativo all'iscrizione all'Albo professionale è posseduto dai professionisti che nel consorzio stabile sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al precedente punto **10.2**, lettera **d)**, relativo all'abilitazione in materia di sicurezza del cantiere temporaneo e mobile di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 [professionista che espleta l'incarico di "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" (CSP) e di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" (CSE) di cui, rispettivamente, all'art. 89, comma 1, lett. e) ed f), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81] è posseduto dai professionisti che nel consorzio stabile sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al precedente punto **10.2**, lettera **e)**, relativo all'iscrizione nell'**elenco** dei professionisti abilitati in materia di **prevenzione incendi** tenuto dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 e ss.mm.ii. (ex legge n. 818/1984), è posseduto dai professionisti che nel consorzio stabile sono indicati come incaricati del relativo servizio al fine dell'ottenimento del **Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)** o, se ammesso, l'atto autorizzativo omologo al CPI ai sensi delle norme vigenti in materia e che **sottoscrivono gli elaborati** da presentare al competente Comando VV.F..

I requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui, rispettivamente, al precedente punto **10.3.1**, lettera **f)** e di cui al precedente punto **10.3.2**, lettere **g)** ed **h)**, ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., devono essere posseduti dal consorzio stabile in proprio, oppure in capo ai singoli consorziati.

13. AVVALIMENTO:

Ai sensi dell'[art. 89](#) del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o raggruppato temporaneamente o in forma plurima, può dimostrare il possesso dei **requisiti di ordine speciale** (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) di cui all'[art. 83, comma 1, lett. b\) e c\)](#), del D.Lgs. n. 50/2016 (si vedano i precedenti punti **10.3.1** e **10.3.2**), avvalendosi dei requisiti di altri "**operatori economici ausiliari**" (o "**ausiliari**") idoneamente qualificati, eventualmente anche partecipanti al raggruppamento

temporaneo (RTP) che intende concorrere o a diversa forma di concorrente plurimo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di rete o GEIE).

In tal caso, gli operatori economici che non sono in possesso dei suddetti requisiti di qualificazione di ordine speciale possono presentare la propria manifestazione di interesse alla successiva gara mediante la procedura di avvalimento ammessa dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: in tal caso detti operatori devono indicare sin d'ora tale eventualità nella richiesta di invito a successiva gara (manifestazione di interesse) da redigere e presentare a questa Stazione appaltante utilizzando, preferibilmente, il **“Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara”** allegato al presente Avviso esplorativo di indagine di mercato e, qualora tali operatori siano invitati alla successiva procedura negoziata, devono presentare con l'offerta di gara e caricare nel Sistema **AVCPass** di ANAC, a pena di esclusione, tutta la documentazione che sarà indicata nella successiva lettera di invito a gara informale.

14. SUBAPPALTO:

Per gli eventuali subappalti di parte dei servizi tecnici in affidamento si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 8, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché le Linee Guida n. 1 di ANAC (punto II. Principi generali - sottopunto 3. Divieto subappalto relazione geologica: nelle quali si precisa, tra gli altri, che è ammesso il subappalto delle indagini geognostiche e delle prove geotecniche e delle altre prestazioni specificamente indicate nella norma sopra citata).

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO:

Il contratto di servizi sarà aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lettera b), del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali (“pesi” o “punteggi” comunque denominati) di seguito indicati.

L'offerta economicamente più vantaggiosa che si aggiudicherà il contratto sarà valutata da una apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, la quale proporrà la graduatoria finale di gara alla Stazione appaltante committente che provvederà poi alla formale aggiudicazione.

Il punteggio massimo complessivo assegnabile all'offerta tecnica e all'offerta economica e temporale presentata dal concorrente *i-esimo* (cifra massima assegnabile al concorrente in relazione ai criteri di valutazione delle offerte stabiliti nei successivi punti **15.1** e **15.2** al fine di attribuire i relativi punteggi) è pari a **100** (cento).

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico e temporale) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà effettuata in base ai seguenti **punteggi massimi** attribuibili al concorrente *i-esimo* (la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta tecnica ed economica e temporale che, complessivamente, avrà ottenuto il punteggio più alto fra quelle in gara, fatta salva la valutazione di congruità dell'offerta stessa secondo la procedura di verifica di eventuale anomalia prevista dall'art.97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica + Offerta temporale	15 + 5
TOTALE PUNTI MASSIMI ASSEGNABILI	100

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

15.1 Criteri di valutazione di assegnazione del punteggio all'offerta tecnica (elementi di natura qualitativa e di natura tabellare) - Punteggio max. attribuibile ai vari criteri e sub-criteri di valutazione

Il punteggio all'**offerta tecnica** sarà attribuito dalla Commissione di gara sulla base dei criteri di valutazione (cd. “elementi variabili di valutazione” dell'offerta tecnica) elencati nelle sottostanti **Tabelle A** -

B - C, nelle quali sono anche indicati i corrispondenti **punti massimi** assegnabili dai commissari per ognuno dei criteri di valutazione sottoelencati; viene inoltre indicato nelle sottostanti **Tabelle A - B - C dei criteri “Discrezionali (D)” e “Tabellari (T)” di valutazione dell’offerta tecnica** se i punti assegnabili ai vari criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono di **natura qualitativa** (e, quindi, con assegnazione del punteggio “Discrezionale”) ovvero, di natura tabellare (e, quindi, con assegnazione del punteggio “Si/No” / “On/Off”).

In particolare:

- nella colonna identificata dalla descrizione “**punti D**” vengono indicati i “**punteggi discrezionali**” di natura qualitativa, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante ad ogni commissario sugli elementi di valutazione di natura qualitativa dell’offerta tecnica;
- nella colonna identificata dalla descrizione “**punti T**” vengono indicati i “**punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti (o che, in caso di mancanza non sono attribuiti) sugli elementi di valutazione di natura tabellare dell’offerta tecnica e, quindi, in ragione della presenza o della mancata presenza nell’offerta tecnica di quanto specificamente indicato in tabella [i punteggi tabellari sono assegnati in valore assoluto, sulla base della presenza (voto massimo: coefficiente 1) o assenza (voto minimo: coefficiente zero) nell’offerta tecnica dell’elemento valutativo richiesto: trattasi dei cd. elementi di valutazione “Si/No” / “On/Off”].

L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica da parte della Commissione di gara relativamente agli elementi di valutazione di natura qualitativa [“Criteri” (e relativi “Sub-criteri”)] sarà effettuato sulla base degli elementi discrezionali di valutazione riportati nelle sottostanti **Tabelle A - B dei criteri “Discrezionali (D)” di valutazione dell’offerta tecnica**, così come rilevabili dalla documentazione presentata dal concorrente con la propria offerta tecnica (documentazione che dovrà essere redatta secondo quanto sarà indicato nella successiva lettera di invito a gara informale che sarà trasmessa ai soggetti selezionati da questa Stazione appaltante secondo quanto indicato nel successivo punto 17.): si precisa che l’offerta tecnica, in relazione al **criterio di valutazione B** delle “**Caratteristiche metodologiche dell’offerta tecnica**” e, in particolare, al **sub-criterio** di valutazione **b.1** delle “**Caratteristiche qualitative e metodologiche dei servizi di progettazione che si intendono svolgere**”, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara approvato dal Comune di Misano Adriatico per la realizzazione dei lavori pubblici per la “NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “ROSSINI” **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza delle specifiche tecniche di cui all’art. 68 del Codice.

In particolare:

- la valutazione da parte della Commissione di gara di ogni elemento caratterizzante la natura qualitativa dell’offerta tecnica sarà effettuata sulla base degli **elementi variabili** di valutazione delle offerte (definiti anche “**criteri**”, “**sotto-criteri**” e “**sub-criteri**” discrezionali, a cui corrispondono, rispettivamente, “**pesi**” e “**sub-pesi**” con i relativi punteggi) riportati nelle sottostanti **Tabelle A - B - C**, assegnando il relativo punteggio ad ognuno degli elementi di valutazione discrezionali di seguito indicati;
- al contrario, per l’assegnazione dei punteggi tabellari (cd. elementi di valutazione **Si/No**) relativi ai **criteri premianti** di cui al punto 2.6 dei **CAM Edilizia** relativi ai due sub-criteri **c.1** e **c.2** (previsti in applicazione dell’art. 34, comma 2, del Codice: i **CAM Edilizia** sono stati approvati con il **Decreto 11/10/2017** del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.*”), che per la loro stessa natura di essere dei “criteri tabellari” (**Si/No**) e, quindi, ad applicazione automatica, non vi sarà alcuna discrezionalità valutativa nell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione di gara e, di conseguenza, all’offerta tecnica *i-esima* sarà attribuito il punteggio previsto in funzione della presenza o dell’assenza degli stessi sub-criteri **c.1** e **c.2** sulla base di un semplice calcolo matematico: n° dei sub-criteri premianti **c.1** e **c.2** presenti nell’offerta tecnica che moltiplica il punteggio previsto nella successiva tabella in corrispondenza degli stessi sub-criteri **c.1** e **c.2**; è evidente che sarà attribuito il punteggio zero in assenza dei sub-criteri premianti **c.1** e **c.2** nell’offerta tecnica. Per tale ragione è prescritto che il concorrente nella propria offerta

tecnica, in relazione alla valutazione dell'offerta stessa rispetto ai **criteri premianti** di cui al punto **2.6** dei citati **CAM Edilizia** (i due sub-criteri **c.1** e **c.2** di valutazione delle offerte tecniche sono riportati nella successiva **Tabella C**), dovrà attentamente riscontrare ed esplicitare dettagliatamente (dichiarandolo) se dispone o meno di detti **criteri premianti**.

Tabella A - B - C dei criteri "Discrezionali (D)" e "Tabellari (T)" di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella A:

A	Elemento (criterio) variabile di valutazione delle offerte: PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA TECNICA						
	<i>criterio di valutazione</i>	<i>punti</i>	<i>sub-criterio</i>	<i>descrizione sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>	
a.1	Professionalità e adeguatezza dell’offerta tecnica desunta da un massimo di n. 3 (tre) servizi affini	35	a.1.1	Congruenza e affinità dei <u>progetti svolti</u> in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia della progettazione oggetto di affidamento	22		
			a.1.2	Congruenza e affinità dei servizi di <u>direzione lavori svolti</u> in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia della progettazione oggetto di affidamento	13		
TOTALE PUNTI		35	TOTALE PUNTI			35	//

Tabella B:

B	Elemento (criterio) variabile di valutazione delle offerte: CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA TECNICA					
	<i>sotto-criterio di valutazione</i>	<i>punti</i>	<i>sub-criterio</i>	<i>descrizione sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
b.1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	22	b.1.1	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio in relazione alle modalità di esecuzione dei servizi	7	
			b.1.2	Efficacia delle azioni e soluzioni progettuali proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi da realizzare, rispondenza alle esigenze della committenza/utenza e al generale contesto territoriale e ambientale delle proposte progettuali (sono anche ammesse “PROPOSTE MIGLIORATIVE” rispetto alle indicazioni di massima rilevabili dal progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e che <u>non rientrano</u> nelle vere e proprie “varianti sostanziali” richiamate al <u>successivo sub-criterio b.1.3</u>) ⁽¹⁾	15	
b.2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa del gruppo di lavoro in coerenza con la concezione progettuale [adeguatezza dei profili presenti nel gruppo di lavoro in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e alla presenza di risorse specialistiche (sia in riferimento ai servizi di progettazione che ai servizi di direzione lavori)]	8	//	//	8	
b.3	Efficacia delle modalità di esecuzione dei servizi di direzione lavori e di gestione della sicurezza di cantiere [precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio e delle attività di controllo e sicurezza in cantiere]	5	//	//	5	
TOTALE PUNTI		35	TOTALE PUNTI		35	//

Note alla Tabella B:

- (1) Soluzione progettuale oggetto di offerta tecnica, con eventuali **“proposte migliorative”** al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara. Le eventuali **“proposte migliorative”** dovranno essere conformi ai criteri e ai requisiti indicati nei “Criteri motivazionali” del sub-criterio **b.1.2** che saranno indicati nella successiva lettera di invito a gara.

Tabella C

[Criteri premianti “Tabellari” per interventi rientranti nel campo di applicazione del D.M. 11/10/2017: CAM Edilizia]:

C	CRITERI PREMIANTI DELL'OFFERTA TECNICA IN RELAZIONE AL D.M. 11/10/2017 (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”		
sub-criterio	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
c.1	Capacità tecnica dei progettisti (punto 2.6.1 CAM Edilizia approvati con il D.M. 11/10/2017): Presenza nel soggetto offerente (sia in caso di offerta avanzata da un concorrente singolo e sia in caso di offerta presentata da un concorrente plurimo) di un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, accreditato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).		4
c.2	Miglioramento prestazionale del progetto (punto 2.6.2 CAM Edilizia approvati con il D.M. 11/10/2017): Viene attribuito un punteggio premiante massimo pari a n. 6 (sei) punti all’offerta tecnica che prevede di redigere un progetto che prevede prestazioni superiori per almeno 3 (tre) criteri ambientali minimi di base scelti dal progettista fra quelli descritti nel Capitolo 2 «Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi» del D.M. 11/10/2017 (N.B.: si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio NON SI PRENDERÀ IN CONSIDERAZIONE il criterio premiante di base di cui al 2° periodo del punto 2.6.2 dei CAM Edilizia e, quindi, NON SI ATTRIBUIRÀ ALCUN PUNTEGGIO all’offerta tecnica che preveda l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in misura maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche dei CAM Edilizia). Pertanto, si valuteranno e si assegneranno i relativi punteggi alle prestazioni superiori ottenute su un massimo di n. 3 (tre) criteri ambientali minimi di base scelti dal progettista fra quelli descritti nel Capitolo 2 dei CAM Edilizia, <u>assegnando ad ognuno di essi n. 2 (due) punti</u> ; di conseguenza, il punteggio totale che sarà attribuiti per questo sub-criterio c.2 riferito ai CAM Edilizia sarà dato dal numero delle prestazioni superiori indicate nell’offerta tecnica [valutabili dalla Commissione giudicatrice, quindi, da nessuna (zero punti) ad un massimo di tre (sei punti) anche qualora il numero delle prestazioni superiori ai criteri ambientali di base indicato dal concorrente nell’offerta tecnica fosse superiore a tre] assegnando alle prime tre prestazioni superiori descritte dal concorrente n. 2 (due) punti ciascuna, senza alcuna differenziazione fra i diversi criteri di base individuati nei CAM Edilizia per cui sono state previste dal concorrente le prestazioni superiori.		6
TOTALE PUNTI			10

NOTA BENE:

- A)** I **criteri motivazionali** che saranno seguiti dalla Commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi di natura qualitativa alle **offerte tecniche** presentate dai concorrenti (si vedano le Linee Guida n. 1 ANAC, punto VI - Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, sottopunto 2. “Criteri motivazionali”) saranno esplicitati nella lettera di invito a gara che sarà trasmessa per esperire la successiva procedura negoziata ai soli operatori economici individuati dalla Stazione appaltante sulla base della presente indagine di mercato, nel rispetto di quanto nel seguito indicato (infatti, in fase di preventiva indagine di mercato i criteri motivazionali sulla base dei quali saranno valutate le offerte tecniche pervenute in sede di gara non sono essenziali affinché gli operatori economici interessati possano decidere se avanzare o meno la propria manifestazione di interesse alla successiva gara).
- B)** Le restanti **norme di lex specialis** su come la Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi alle **offerte tecniche** nonché sulle modalità di formazione della graduatoria di gara in relazione al criterio di aggiudicazione del contratto secondo “offerta economicamente più vantaggiosa” (formule matematiche applicabili, modalità di comparazione delle diverse offerte tecniche ed eventuale fissazione della soglia di sbarramento del punteggio conseguito dalle offerte tecniche nonché eventuale riparametrazione del punteggio delle offerte tecniche stesse) saranno esplicitati nella lettera di invito a gara che sarà trasmessa per esperire la successiva procedura negoziata ai soli operatori economici individuati dalla

Stazione appaltante sulla base della presente indagine di mercato, nel rispetto di quanto viene nel seguito indicato (infatti, in fase di preventiva indagine di mercato tali norme di dettaglio della *lex specialis* sulla base delle quali sarà attribuito il punteggio alle offerte tecniche non sono essenziali affinché gli operatori economici interessati possano decidere se avanzare o meno la propria manifestazione di interesse alla successiva gara e, quindi, al momento sono ininfluenti).

15.2 Criteri di assegnazione del punteggio all'offerta economica e all'offerta temporale (elementi di natura quantitativa) - Punteggio max. attribuibile

All'**offerta economica** (ribasso offerto sull'importo complessivo dei servizi tecnici posto a base di gara) e all'**offerta temporale** (riduzione percentuale del tempo utile posto a base di gara per la consegna degli elaborati di progetto esecutivo/definitivo) la Commissione di gara potrà attribuire un punteggio complessivo massimo di **20 (venti)** punti [**15 (quindici)** per l'offerta economica + **5 (cinque)** per l'offerta temporale], così come indicato nella successiva "**Tabella D di assegnazione dei punteggi all'offerta economica e all'offerta temporale**" che indica i valori posti a base di gara con la relativa ripartizione dei punteggi in funzione della prestazione assoggettata a ribasso percentuale (offerta economica) e a riduzione temporale percentuale (offerta temporale): trattasi, quindi, di criteri di attribuzione del punteggio di natura quantitativa e non qualitativa (elementi di natura non discrezionale).

Nella colonna identificata dalla descrizione "**PUNTI Q**" della sottostante **Tabella D** vengono indicati i "Punteggi quantitativi" massimi assegnabili all'offerta economica e all'offerta temporale, vale a dire i punteggi il cui coefficiente di riduzione (con valore variabile per ogni offerta tra zero ed uno) è attribuito dalla Commissione giudicatrice mediante l'applicazione di una formula matematica che elimina qualsiasi discrezionalità (per tale ragione si dice che trattasi di elementi di attribuzione del punteggio di natura quantitativa, senza alcuna valutazione di natura discrezionale).

Tabella D di assegnazione dei punteggi all'offerta economica e all'offerta temporale:

N°	PRESTAZIONE ASSOGGETTATA A RIBASSO/RIDUZIONE PERCENTUALE (CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI)	VALORE posto a base di gara	PUNTI Q MAX
a.1)	Ribasso unico percentuale offerto dal concorrente sull'importo complessivo dei servizi tecnici posto a base di gara	€. 99.601,35 (novantanovemilaseicentouno/35)	15
a.2)	Riduzione percentuale offerta dal concorrente con riferimento al tempo utile contrattuale massimo di redazione del progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara - La riduzione massima che si può offrire è pari al 20% del tempo utile previsto al precedente punto 5.1	n. 45 (quarantacinque) giorni	5
Totale punti MAX			20

NOTA BENE:

A) Le restanti **norme** di *lex specialis* su come la Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi alle **offerte economiche** e alle **offerte temporali** nonché sulle modalità di formazione della graduatoria di gara in relazione al criterio di aggiudicazione del contratto secondo "offerta economicamente più vantaggiosa" (formule matematiche applicabili) saranno esplicitati nella lettera di invito a gara che sarà trasmessa per esperire la successiva procedura negoziata ai soli operatori economici individuati dalla Stazione appaltante sulla base della presente indagine di mercato, nel rispetto di quanto viene nel seguito indicato (infatti, in fase di preventiva indagine di mercato tali norme di dettaglio della *lex specialis* sulla base delle quali sarà attribuito il punteggio alle offerte economiche e temporali non sono essenziali affinché gli operatori economici interessati possano decidere se avanzare o meno la propria manifestazione di interesse alla successiva gara e, quindi, al momento sono ininfluenti).

16. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL "PRINCIPIO DI ROTAZIONE" DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI:

Si precisa che in relazione alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla successiva gara informale troveranno applicazione i principi espressi nelle **Linee Guida n. 4** di ANAC recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza*

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (si informa, in ogni caso, che trattasi di Linee Guida giuridicamente “non vincolanti” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016).

In particolare, si applicherà il cd. “**principio di rotazione**” degli affidamenti dei contratti e degli inviti a gara, secondo quanto prescritto dall’[art. 36, commi 1 e 2, lettera b\)](#), del D.Lgs. n. 50/2016, solo qualora nella procedura di affidamento dei servizi tecnici in oggetto occorra operare la **limitazione** in ordine al **numero** di operatori economici selezionati da invitare alla successiva gara informale rispetto al numero di operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara stessa (la rotazione si applicherà, quindi, solo qualora il numero delle idonee manifestazioni di interesse pervenute nei termini sia superiore al numero massimo di inviti a gara prefissato nel successivo punto **17.** e solo qualora vi siano operatori economici interessati alla successiva gara per i quali occorra applicare il suddetto principio di rotazione).

17. MODALITÀ DI SELEZIONE E DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA GARA INFORMALE:

In merito alla successiva procedura da esperire mediante gara informale e alle modalità di selezione e di individuazione degli operatori economici da invitare a gara, in relazione al rispetto del numero minimo di 5 (cinque) operatori economici da invitare a gara per il disposto dell’[art. 157, comma 2](#), del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che:

- 1) nel caso in cui pervengano, nel termine perentorio indicato nel precedente punto **17.**, richieste di invito a successiva gara (manifestazioni di interesse), valide e regolari, da parte di un numero di operatori economici **superiore a n. 5 (cinque)**, il RUP procederà, in seduta pubblica, **a sorteggiare** i **n. 5 (cinque)** operatori che saranno invitati alla successiva gara informale. In tal caso, la seduta pubblica nella quale si procederà al sorteggio degli operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata è fissata per le **ore 09.00** del giorno **24/10/2019** (giovedì) presso la sede del Comune di Misano Adriatico, Via Repubblica n. 140 - 47843 Misano Adriatico (RN), Settore Tecnico Ambientale (STA).
- 2) nel caso in cui pervengano, nel termine perentorio di cui al precedente punto **17.**, richieste di invito a successiva gara (manifestazioni di interesse), valide e regolari, da parte di un numero di operatori economici **pari a n. 5 (cinque)**, la stazione appaltante provvederà ad invitare alla successiva gara informale **tutti gli operatori** che hanno presentato regolare istanza;
- 3) nel caso in cui pervengano, nel termine perentorio di cui al precedente punto **17.**, richieste di invito a successiva gara (manifestazioni di interesse), valide e regolari, da parte di un numero di operatori economici **inferiore a n. 5 (cinque)**, la Stazione appaltante provvederà ad invitare alla successiva gara oltre ai richiedenti, ulteriori operatori economici che saranno individuati dal RUP a sua discrezione, eventualmente anche in base a precedenti esperienze contrattuali registrate dalla Stazione appaltante ed in base a risultanze di precedenti procedure concorrenziali ovvero, mediante modalità dallo stesso RUP prescelte, in misura tale da portare il numero complessivo degli operatori da invitare alla successiva gara ad **almeno n. 5 (cinque)**; ove possibile, gli ulteriori operatori economici che saranno selezionati dal RUP non dovranno ricadere nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente punto **16.** per il rispetto del “principio di rotazione” ivi richiamato.

NOTA BENE:

Qualora per l’avvio della procedura **SI RENDESSE NECESSARIO** effettuare il **sorteggio** indicato al precedente punto **1)** [e, quindi, qualora il numero delle richieste valide pervenute sia **superiore a n. 5 (cinque)**], si precisa che al fine di garantire l’anonimato dei soggetti coinvolti [per il rispetto del principio di segretezza di cui all’[art. 53, comma 2, lett. b\)](#), del D.Lgs. n. 50/2016], in sede di seduta pubblica del **sorteggio** da effettuare verranno resi noti (e comunicati) esclusivamente i numeri progressivi assegnati alle singole richieste di invito dall’ufficio Protocollo in sede di presentazione della richiesta di invito a successiva gara informale. La suddetta corrispondenza numerica nonché l’elenco dei nominativi di coloro che hanno risposto alla presente indagine di mercato e di coloro che sono stati invitati a presentare offerta sarà reso noto solo al termine della procedura negoziata da esperire per l’appalto dei lavori in oggetto, unitamente alla determina di affidamento dell’appalto.

18. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO A SUCCESSIVA GARA (MANIFESTAZIONE DI INTERESSE):

I soggetti interessati di cui al precedente punto 9. aventi i requisiti soggettivi prescritti al precedente punto 10. e che non ricadano nelle condizioni di incompatibilità per il rispetto del principio di rotazione di cui al precedente punto 16., devono fare pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Misano Adriatico, Via Repubblica n. 140 - 47843 Misano Adriatico (RN), la propria candidatura inviando, **IMPROROGABILMENTE entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 23/10/2019 (mercoledì)**, **esclusivamente** tramite invio a mezzo **PEC** (posta elettronica certificata) all'indirizzo comune.misanoadriatico@legalmail.it, preferibilmente, il **“Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara”** debitamente compilato e con allegata fotocopia di un valido *documento di identità* ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 (o, in alternativa, con **firma digitale** ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. “Codice dell'amministrazione digitale”) e indirizzato al Comune di Misano Adriatico, Via Repubblica n. 140 - 47843 Misano Adriatico (RN), Settore Tecnico Ambientale STA.

Si prega di indicare nell'oggetto dell'inoltro della PEC anche l'oggetto del presente Avviso esplorativo di indagine di mercato e precisamente: **Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva e di DL per la realizzazione della «NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “ROSSINI”».**

Resta inteso che la PEC deve pervenire al sopradetto indirizzo **IMPROROGABILMENTE entro e non oltre il sopracitato termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 23/10/2019 (mercoledì)**. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, si precisa che farà fede la data e l'orario di arrivo alla posta certificata del Comune di Misano Adriatico della PEC inviata dal soggetto interessato.

Non è obbligatoria (ma è ammessa) l'apposizione della **firma elettronica digitale** sulla richiesta di successivo invito a gara, essendo sufficiente la trasmissione, preferibilmente, del suddetto **“Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara”** previamente scansionato con firma autografa, al quale, però, dovrà essere allegata obbligatoriamente scansione di un documento di identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive la domanda di invito a successiva gara.

In caso di richiesta avanzata da un concorrente plurisoggettivo [raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di rete e GEIE] sia qualora non ancora costituito al momento della presentazione della manifestazione di interesse a successiva gara ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e sia qualora sia già stato costituito formalmente [in quest'ultimo caso è necessario che gli operatori mandanti abbiano sottoscritto, prima dell'invio al Comune di Misano Adriatico della richiesta di invito a successiva gara, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario capogruppo (per i RTP) o capofila (per i consorzi ordinari, le aggregazioni di rete in forma raggruppata e i GEIE), mediante sottoscrizione cumulativa di scrittura privata con firme autenticate da un notaio], è d'obbligo trasmettere la richiesta di invito a successiva gara (preferibilmente mediante la compilazione del suddetto **“Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara”**) REDATTA E SOTTOSCRITTA DISGIUNTAMENTE da ognuno dei componenti il concorrente plurisoggettivo (ogni operatore partecipante al soggetto plurimo, cioè, DEVE PRESENTARE LA PROPRIA ISTANZA a firma di persona con qualifica di legale rappresentante avente titolo, in quanto è d'obbligo che ogni soggetto che intende partecipare o che già partecipa al concorrente plurimo dichiari il possesso dei propri requisiti generali e speciali di ammissione alla successiva gara informale) mediante invio di tutti i moduli dalla PEC dell'operatore mandatario (capogruppo).

Il recapito tempestivo della busta o della PEC contenente la domanda di invito a successiva procedura negoziata (manifestazione di interesse) rimane ad esclusivo rischio del soggetto mittente non assumendosi, questo Ente, la responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante dal Protocollo dell'Ente Comune di Misano Adriatico oppure l'ora di arrivo risultante all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Misano Adriatico sopra indicata (comune.misanoadriatico@legalmail.it) e non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti trasmessi.

19. ALTRE INFORMAZIONI:

Naturalmente la partecipazione alla successiva procedura negoziata non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi tecnici in parola che, invece, dovrà essere dichiarata dall'interessato e accertata dalla Stazione appaltante in occasione della successiva gara informale esperita per l'affidamento dei servizi in oggetto e in conformità alle prescrizioni (norme di *lex specialis*) che saranno contenute nella lettera d'invito alla procedura negoziata.

La procedura di gara sarà successivamente attivata con specifica lettera di invito a gara informale trasmessa da questa stazione appaltante all'indirizzo PEC da indicare dagli operatori economici interessati nel **“Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara”** allegato al presente Avviso.

Per ulteriori precisazioni o chiarimenti in merito si prega di contattare il Geom. Pierpaolo Amaranti, funzionario del Settore STA del Comune di Misano Adriatico, tel. diretto 0541/618445, posta elettronica personale (e-mail): p.amaranti@comune.misano-adriatico.rn.it - PEC Comune di Misano Adriatico: comune.misanoadriatico@legalmail.it.

Il presente Avviso di indagine di mercato, sarà pubblicato sul sito informatico del Comune di Misano Adriatico <http://www.misano.org> (profilo di committente - sezione **“Amministrazione Trasparente”** D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.), per **n. 15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi a partire da oggi **08/10/2019**.

Misano Adriatico, lì **08/10/2019**.-

F.to: Il Responsabile del Settore STA
(Geom. Alberto Gerini)
(documento firmato digitalmente)

